



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 2024

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	48
Disegno di legge	»	80
Testo del decreto-legge	»	81

ONOREVOLI SENATORI. –

Il presente provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi in scadenza al 31 dicembre 2024, muovendo nel senso di disporre la proroga di alcune discipline transitorie - ritenute indispensabili a garantire la prosecuzione di importanti discipline di settore, anche laddove introdotte in via sperimentale o transitoria al fine di preparare l'introduzione di una più ampia e articolata disciplina – ovvero anche nel senso di eliminare termini di imminente scadenza, al fine di sancire la fine del regime transitorio e la stabilizzazione della norma a regime. In questo senso, il provvedimento reca, nella disposizione finale e di coordinamento, anche l'abrogazione di alcune disposizioni interessate dai termini in scadenza e non più coerenti con la norma messa a regime.

Articolo 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

Il **comma 1** novella il decreto legislativo n. 165 del 2001 prorogando di un anno il termine per esercitare le facoltà assunzionali non ancora esercitate alla data del 31 dicembre 2024. Tali facoltà assunzionali (sia già autorizzate che da autorizzare) sono quelle previste con DPCM (di concerto con il MEF) sulla base del piano triennale dei fabbisogni, come previsto dal secondo periodo del medesimo comma quattro. Si prevede che tale termine non possa essere ulteriormente prorogato. Inoltre, con disposizione a regime e non a carattere transitorio, si prevede che le facoltà assunzionali autorizzate con il citato DPCM abbiano una validità non superiore ai tre anni.

Il **comma 2** fa riferimento ai termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 previsti dal comma 10-bis (lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e di quelli relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata contemplati al comma 10-ter (lettera b) della stessa, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. La disposizione si applica anche al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dipendente di uffici all'estero, i quali sono strutture periferiche Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In particolare, si propone la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 della sospensione dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS, cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al riguardo, si fa presente che il richiamato comma 9 prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. Il successivo comma 10 stabilisce che i predetti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente e che, agli effetti del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.



Si propone, conseguentemente, di estendere dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine finale del periodo di competenza cui afferiscono gli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i quali sono sospesi i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995.

Scopo della proroga è quello di consentire alle amministrazioni pubbliche di proseguire per tutti i periodi antecedenti il 2021 le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia per i trattamenti di previdenza, evitando il contenzioso che si verifica nel momento in cui l'omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti per i lavoratori.

Occorre considerare, al riguardo, che le Amministrazioni si trovano a dover gestire sistematicamente richieste di integrazioni riportate negli estratti contributivi INPS, il che lascia presumere che il trasferimento dei dati esistenti (Denunce Mensili/Versamenti) dall'archivio INPDAP a quello INPS, avvenuto a seguito della fusione dei due enti abbia determinato disallineamenti in varie posizioni assicurative.

Potendosi ragionevolmente escludere che, a fronte del pagamento delle retribuzioni, non siano seguiti i relativi i versamenti della contribuzione e l'invio delle relative dichiarazioni secondo le procedure automatizzate susseguitesi nel tempo (ved. modello 770/DMA/Flussi Uniemens), l'assenza di dati nell'estratto contributivo, pur a seguito di una regolare denuncia fatta dai sistemi informativi, potrebbe derivare dalla mancata associazione da parte dell'INPS della denuncia in parola al corrispondente versamento contributivo.

La problematica in questione potrebbe far ricadere nella disciplina della prescrizione di cui alla legge 335 del 1995 anche la mancata sistemazione in Passweb delle varie posizioni assicurative da parte delle Amministrazioni. Infatti l'INPS, con circolare n. 169 del 15/11/2017, sulla base di un'interpretazione dinamica e sistematica dei richiamati commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995, ha sostenuto che ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS si applicano le regole previste dall'articolo 31 della legge n. 610 del 1952, ossia che: «in caso di prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro sia tenuto a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962».

In altri termini, in virtù di tale disposizione, il mancato assolvimento dei suddetti adempimenti obbligatori da parte dei datori di lavoro nei confronti dell'INPS, sia di natura dichiarativa (flussi Uniemens), sia di natura contributiva (versamenti), decorso il termine di prescrizione quinquennale, comporta, per gli stessi datori, l'onere della costituzione di una rendita vitalizia per i periodi di servizio utile, non associati al dovuto contributivo.

L'efficacia della norma sulla prescrizione contributiva è stata sospesa più volte nel corso degli anni. Da ultimo, l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215 (c.d. Milleproroghe) ha prorogato il termine di sospensione della prescrizione dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024. La proroga al 31 dicembre 2025, quindi, si rende necessaria per la prosecuzione da parte dei datori di lavoro pubblici delle operazioni di verifica, integrazione e certificazione della correttezza e completezza delle informazioni presenti nell'estratto contributivo di ciascun dipendente, le quali non sono espletabili in via massiva a causa della presenza di molteplici casistiche esistenti che non consentono di enucleare dei criteri generali idonei all'individuazione delle posizioni oggetto del necessario intervento correttivo di sistemazione, nonché della impossibilità di acquisire elementi da parte dell'INPS in merito alle singole posizioni.

Il **comma 3** (*modifiche all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228*) proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non si applica agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.



Il richiamato articolo 116 della legge n. 388 del 2000 prevede, a carico dei datori di lavoro, il versamento di una sanzione civile nel caso di mancato o tardivo pagamento di contributi e premi alle gestioni previdenziali e assistenziali, ovvero nel caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta (comma 8), con maturazione, qualora sia stato raggiunto il tetto massimo delle predette sanzioni civili senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, degli interessi sul debito contributivo nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (comma 9).

La disposizione mira a estendere di un anno il periodo di sospensione dell'applicabilità delle sanzioni civili sopra menzionate in caso di mancato, tardivo o inesatto adempimento, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria previsti dall'articolo 3 comma 10-*bis* della legge n. 335 del 1995 e di quelli relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui allo stesso articolo, comma 10-*ter* della medesima legge, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

L'efficacia della norma sull'ambito di applicabilità temporale del descritto regime sanzionatorio è già stata sospesa due volte nel corso degli ultimi anni. Da ultimo, l'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215 (c.d. Milleproroghe) ha prorogato il termine in parola dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Tuttavia, tale sospensione non si è rivelata sufficiente, atteso che le operazioni di verifica delle posizioni contributive, data la mole e la complessità, richiedono ancora tempistiche lunghe.

Pertanto, lo scopo della proroga è quello di consentire alle amministrazioni pubbliche di proseguire fino al 31 dicembre 2025 le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia per i trattamenti di fine servizio/rapporto, evitando di incorrere nelle sanzioni civili previste in caso di mancato, tardivo o inesatto pagamento di contributi e premi alle gestioni previdenziali e assistenziali.

La proroga in esame si rende necessaria per l'allineamento con la contestuale disposizione di proroga per il medesimo periodo (dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025) della sospensione dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria previsti dai commi 10-*bis* e 10-*ter* della legge n. 335 del 1995.

Il **comma 4** (*modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215*), proroga di un anno la possibilità da parte dell'Avvocatura dello Stato - in particolare per l'Avvocatura generale - di avvalersi di personale in comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 senza dover ricevere, quindi, il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25% di cui all'articolo 6, comma 1-*quinqies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che restringe, nell'ambito delle sedi centrali delle Amministrazioni, la possibilità di attivazione dei comandi. L'esigenza nasce dalla difficoltà di reclutamento del personale per la copertura di profili soprattutto relativi all'area assistenti. Infatti, con i recenti concorsi Foromez non è stato possibile coprire tutti i posti vacanti in dotazione organica per tale area, in quanto i vincitori, spesso laureati, rinunciano, dopo poco tempo dall'assunzione, per accettare posti di area superiore in altre amministrazioni, perché economicamente più favorevoli. L'Avvocatura è ricorsa in questi anni anche a procedure di mobilità, non riuscendo però a soddisfare l'intera esigenza. L'impossibilità, quindi, di sostituire in un tempo ragionevole il personale cessato dal servizio per intervenuta quiescenza con nuove assunzioni rende necessario ricorrere a personale in comando, superando i limiti che l'attuale quadro normativo impone, ossia il limite del 25% dei posti vacanti a seguito di mobilità ed il nulla osta delle Amministrazioni di provenienza.

La norma si pone, quindi, come obiettivo quello di ricorrere al personale in comando nelle more di espletamento delle procedure concorsuali programmate per ricoprire le posizioni cessate e necessarie allo svolgimento delle attività di supporto agli Avvocati dello Stato per garantire una pronta difesa delle Amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati, anche con riguardo



all'attività defensionale svolta nell'ambito del significativo contenzioso insorto a seguito delle procedure di attuazione del PNRR che come noto gode di termini processuali molto accelerati.

I **commi 5 e 6** rispettivamente prorogano, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell'incarico del Commissario straordinario e prevedono la copertura degli oneri derivanti dalla proroga predetta.

Il **comma 7** (*modifiche all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39*) prevede che, al fine di garantire continuità alle attività di supporto da parte del Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del consiglio dei ministri alla Cabina di Regia, sia autorizzata la spesa di euro 150.000 non solo per l'anno 2024 ma anche per l'anno 2025. Ciò anche in linea con la possibilità di disporre – ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 – la proroga al 31 dicembre 2025 del Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, al quale la Cabina di regia per la crisi idrica affida la realizzazione degli interventi più urgenti. Al riguardo, tale prerogativa è stata esercitata nella seduta del Consiglio dei ministri n. 102 del 29/11/2024, nel corso della quale è stata deliberata la proroga fino al 31 dicembre 2025 dell'incarico del suddetto Commissario straordinario.

Si precisa che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica istituita dal comma 1 del menzionato articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023, anche tramite il supporto di due esperti o consulenti, inseriti nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2023, ha conseguentemente disposto una modifica dell'organizzazione ed un rafforzamento del Nucleo medesimo, anche in ordine ai criteri di designazione e alle modalità di selezione degli esperti, prevedendo che due componenti debbano essere selezionati per l'espletamento di specifiche funzioni di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo nell'ambito della Cabina di regia per la crisi idrica. A tal fine l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 39 del 2023, autorizza la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024.

Il **comma 8** reca la copertura degli oneri relativi al comma 7.

Il **comma 9** proroga al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Tale disposizione limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è "dolosamente voluta" dal soggetto.

Il **comma 10** proroga al 30 giugno 2025 le attività del Commissario per le attività del G7 di cui al decreto-legge n. 5 del 2024, volte a terminare i collaudi e chiudere le rendicontazioni finali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il **comma 1, lettera a)**, proroga fino al 30 giugno 2025 il termine per l'applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, concernente il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato. La proroga si giustifica in virtù della necessità di disporre dei tempi tecnici necessari per la definizione dei principi e della realizzazione della progressione in carriera dei funzionari, considerato che è ancora in corso il processo di revisione dell'assetto ordinativo degli Uffici con funzioni finali e di quelli con funzioni strumentali e di supporto della Polizia di Stato (finalizzato a determinarne natura, competenze, linee di dipendenza, sede e dotazioni organiche), che implicherà la modifica, tra l'altro, del decreto del Ministro dell'interno del 14 aprile 2022, recante la



determinazione dei posti di funzione riservati ai funzionari della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale di livello non generale che espletano funzioni di polizia.

Il **comma 1, lettera b)**, proroga fino a tutto il 2025 il periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate previsto dall'articolo 46, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 95 del 2017, ai cui sensi si provvede all'attuazione degli accordi sindacali afferenti ai predetti dirigenti nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio destinato al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile.

In assenza di interventi di proroga, il suddetto meccanismo troverebbe applicazione a far data dall'anno 2025; nondimeno, sono da tempo in corso riflessioni circa l'opportunità di introdurre disposizioni finalizzate alla modifica del meccanismo di finanziamento in questione, prevedendo, in via generale, che i trattamenti accessori e gli istituti normativi relativi al personale dirigente del Comparto Sicurezza e Difesa siano finanziati in modo analogo a quanto previsto per il restante personale. Pertanto, nelle more dell'elaborazione di tale intervento normativo, si rende necessaria una proroga della disapplicazione delle modalità di finanziamento della citata area negoziale attualmente previste dall'articolo 46, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 95 del 2017.

I **commi 2 e 3** rinnovano fino al 4 marzo 2026 i permessi di soggiorno, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, riconosciuta ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 2001/55/CE, del Consiglio del 20 luglio 2001, per il perdurare del conflitto bellico e il connesso stato di emergenza in cui versa la popolazione ucraina.

La previsione di cui al comma 3 introduce, quindi, la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea e già prorogati, *ex lege*, fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 395 e 396, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. La disposizione recepisce le conclusioni unionali, rese note con la Decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024, in tema di proroga della protezione temporanea introdotta nel 2022, in cui, in forza dell'articolo 1, la protezione temporanea concessa alle persone sfollate dall'Ucraina è prorogata fino al 4 marzo 2026.

Con il comma 3, inoltre, si prevede per tali categorie di persone la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo loro, pertanto, la stabilizzazione sul territorio dello Stato ed il conseguenziale inserimento nel tessuto sociale e lavorativo.

La norma di cui al **comma 4** si rende necessaria per assicurare anche nell'anno 2025 le facoltà assunzionali in diverse qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nello specifico, per quanto concerne la graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco, che presenta circa 500 candidati idonei, si evidenzia che costituisce il bacino da cui attingere per assicurare le assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco, fondamentale per garantire il funzionamento della macchina del soccorso pubblico.

Infatti, il termine del 31 dicembre 2025 è assicurato dal fatto che a giugno 2025 è programmato l'inizio del 101° corso di formazione per allievi vigili del fuoco e che per tale data non si ritiene possibile la conclusione del nuovo concorso pubblico a 350 posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, ancora in corso di svolgimento.

In relazione alle graduatorie dei concorsi pubblici a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, di cui alle lettere b), c) e d), sebbene al momento risultino coperti i 12 posti disponibili nell'organico di cui al DM 6 giugno 2024, si rende, comunque, necessario procedere alla proroga delle stesse per assicurare le facoltà assunzionali per l'anno 2025 a fronte di eventuali dimissioni dal servizio dei vincitori delle citate procedure concorsuali.

Il **comma 5, lettera a)**, proroga fino al 30 giugno 2025 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo. La norma si rende necessaria per assicurare anche nell'anno 2025 le facoltà assunzionali nella qualifica di vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservate al personale volontario dello stesso Corpo nazionale, in relazione alla



graduatoria della procedura speciale di reclutamento di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale graduatoria (*c.d. della stabilizzazione*) è stata, infatti, approvata con decreto del Ministro dell'interno 11 giugno 2019, n. 310.

Dalle stesse devono essere attinte, ad oggi, a legislazione vigente, le seguenti unità di personale:

- 30 % di n. 100 unità per l'aumento di organico ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 136;
- 30% di 229 unità per il ripianamento di organico ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n.178, articolo 1, comma 877;
- 30% delle assunzioni relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 10 bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63.

Quanto al **comma 5, lettera b)**, l'art. 74-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha istituito un fondo con dotazione di 1,5 milioni di euro, destinato ad erogare un contributo economico a favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte, per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 gennaio 2022 sono state individuate le misure per l'attribuzione del contributo economico ai soggetti beneficiari: in particolare, si è determinata la misura del predetto contributo (euro 25.000) da corrispondere in un'unica soluzione ai familiari delle vittime, secondo un ordine di priorità fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2021, salva nuova autorizzazione di spesa. Successivamente, il decreto-legge n. 228 del 2021 (art. 2, comma 4), il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (art. 2, comma 2, lett. c) e il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (art. 2, comma 4, lett. b) hanno autorizzato l'impiego – negli anni 2022, 2023 e 2024 – delle risorse non utilizzate nel 2021 a favore dei familiari del personale di cui al citato articolo 74-*bis*.

La disposizione mira a consentire la conclusione, entro il 30 aprile 2025, del procedimento di erogazione del contributo in favore dei soggetti aventi diritto, familiari del personale delle diverse Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali le presupposte attività istruttorie sono ormai prossime al completamento.

Al **comma 6** si proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2025, il termine entro cui anche i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti - appartenenti alle classi demografiche di cui all'art. 156, comma 1, lettere da *a*) a *g*), del d.lgs. n. 267 del 2000 -, possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico (comunemente definite "taser"), quale dotazione di reparto in via sperimentale per sei mesi, un'aliquota di personale dei dipendenti Corpi e servizi di polizia locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Al termine del periodo semestrale di sperimentazione, gli stessi Enti locali possono regolare l'assegnazione in dotazione effettiva e stabile di reparto dei *taser* positivamente testati.

Resta fermo il rispetto degli ulteriori requisiti prescritti dall'art. 19 del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2018, per la sperimentazione e la dotazione delle armi elettriche in parola, tra cui la previa adozione di un regolamento comunale - emanato in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, nonché d'intesa e in raccordo con le aziende sanitarie locali - e l'istituzione di un'armeria ovvero la disponibilità di appositi armadi metallici, in possesso di determinate caratteristiche strutturali e funzionali, in cui custodire le predette armi.



Articolo 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Il **comma 1** proroga il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato (Registro nazionale aiuti di Stato – RNA) al 30 novembre 2025, per assicurare il regolare svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie sull'IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 per consentire ai comuni di alimentare correttamente il registro, anche in considerazione dei tempi di verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell'imposta gravante sui soggetti passivi che hanno beneficiato delle suddette misure di aiuto. Ed invero, occorre evidenziare che il periodo di tempo previsto dalla legge per l'accertamento delle entrate degli enti locali supera il periodo invece concesso per la registrazione, e questo potrebbe comportare, quindi, che alcune misure potrebbero non essere state registrate tempestivamente, proprio perché accertate successivamente alla scadenza programmata per la registrazione sul RNA. Pertanto, la proroga in questione appare utile anche al fine di valutare la necessità di eventuali futuri interventi legislativi. Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 31-*octies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alla sospensione della responsabilità per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, sono prorogate al 30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1.

Il **comma 3** modifica l'articolo 15-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che reca la disciplina riguardante il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli enti territoriali degli immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), per effetto di motivata richiesta da presentare, da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

Il comma 2 del citato articolo 15-*bis* dispone che sono esclusi dal trasferimento di cui al citato comma 1 gli immobili in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.

La procedura di trasferimento di cui all'art. 15-*bis* del decreto-legge n. 13 del 2023 prevede un meccanismo sostanzialmente analogo a quello di cui all'art. 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni (cd. federalismo demaniale, che ormai ha esaurito i suoi effetti, essendo scaduti i termini previsti per la presentazione delle istanze da parte degli enti interessati), nonché a quello di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (cd. federalismo culturale, riguardante gli immobili statali appartenenti al demanio storico artistico).

In dettaglio, la presente disposizione estende fino al 31 dicembre 2025 il termine - attualmente fissato al 31 dicembre 2024 - per la presentazione all'Agenzia del demanio, da parte degli Enti territoriali, dell'istanza di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili statali appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione alla predetta Agenzia, che sono interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).



La modifica riguardante l'estensione, al 31 dicembre 2025, del termine indicato all'art. 15-bis, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023 è finalizzata a favorire il buon esito degli investimenti da effettuarsi con fondi nella disponibilità dell'ente richiedente il trasferimento ovvero degli interventi finanziati con i succitati fondi riguardanti immobili dello Stato utilizzati dai predetti enti territoriali, per i propri scopi sociali o istituzionali, prevedendo un termine maggiore per la presentazione della richiesta all'Agenzia del demanio per andare incontro alle esigenze degli enti territoriali che hanno interesse ad acquisire la proprietà, a titolo gratuito, di immobili dello Stato oggetto di progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, ovvero di interventi candidati al finanziamento, in tutto o in parte, con le predette (PNRR, PNC, PNIEC). Tanto anche in considerazione di alcune specifiche previsioni contenute nei bandi per l'erogazione dei suddetti finanziamenti che, tra le varie condizioni, richiedono anche la titolarità del bene su cui viene realizzato l'intervento.

L'estensione al 31 dicembre 2025 del termine per la prestazione all'Agenzia del demanio delle domande di trasferimento da parte degli enti territoriali interessati degli immobili di proprietà dello Stato oggetto dei suddetti finanziamenti appare coerente sia con quanto previsto in linea generale nei bandi per l'assegnazione dei finanziamenti del PNRR, del PNC, del PNIEC che riguardano gli enti territoriali che prevedono che l'effettiva realizzazione degli interventi dagli stessi indicati debba avvenire entro il 2026.

Il **comma 4 alla lettera a)** proroga al 31 dicembre 2025 il termine di cui al comma 1 dall'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che, nel testo attualmente in vigore, trova applicazione solo con riguardo ai contratti di locazione passiva stipulati fino al 31 dicembre 2024, dalle amministrazioni pubbliche centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza

Il termine di cui alla presente disposizione, originariamente previsto al 31 dicembre 2023, è stato già prorogato al 31 dicembre 2024 dal comma 1 dell'articolo 3 dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi".

Considerate le positive ricadute della norma in questione, in termini di regolarizzazioni contrattuali e di efficientamento del patrimonio in uso alla Pubblica amministrazione, l'ulteriore estensione del termine di cui alla disposizione in parola si rende necessaria al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento degli spazi, il reperimento sul mercato di soluzioni allocative che tengano conto dei nuovi fabbisogni anche in termini di funzionalità e di efficientamento digitale e energetico e favorire la regolarizzazione di quelle occupazioni che non è stato possibile contrattualizzare per la mancata accettazione da parte del proprietario di un canone abbattuto ai sensi del citato art. 3 del decreto legge n. 95 del 2012.

Con riferimento alla **lettera b)** si modifica l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021, che prevede la disapplicazione ad AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT, all'interno del quale nel 2021 è stata inserita la società AMCO.

La disposizione, pertanto, proroga la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A., già prevista dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021, delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT.

La disposizione si rende necessaria per evitare effetti penalizzanti e limitanti sull'operatività della Società, che è intermediario finanziario vigilato ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario e opera, pertanto, in un contesto di mercato con operatori specializzati.

Il comma 5 reca la copertura degli oneri relativi al comma 4, lettera b).



Il **comma 6** prevede che il divieto di fatturazione elettronica di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è prorogato fino al 31 marzo 2025.

Il **comma 7** proroga al 31 dicembre 2025 gli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati da Consip e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico.

Il ricorso a detti strumenti è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 208 del 2015.

Gli strumenti aggregati aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività sono stati oggetto di un precedente intervento normativo di proroga: l'articolo 1-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 è intervenuto estendendo la durata dei detti strumenti aggregati al 31 dicembre 2024.

Il citato comma 1-*bis* ha anche specificamente previsto una disciplina per il contratto quadro stipulato da Consip "SPC2" per il quale oltre alla proroga è stato disposto anche un incremento di pari al 50 per cento dell'importo complessivo massimo iniziale. Contestualmente è stata prevista la possibilità per le amministrazioni di prorogare alla medesima data del 31 dicembre 2024 i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa. Si osserva, inoltre, che, tenuto conto delle evoluzioni tecniche del settore di riferimento, i servizi di telefonia fissa non sono più oggetto di specifico strumento centralizzato realizzato da Consip, ma saranno oggetto del prossimo contratto-quadro SPC, c.d. SPC3, stipulato da Consip. Per garantire continuità dei servizi, pertanto, il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere che, ove il contratto di telefonia attualmente in corso abbia ancora massimale residuo, le amministrazioni possano procedere con proroga degli attuali contratti fino alla disponibilità del nuovo contratto SPC attraverso il quale potranno essere acquisiti anche i servizi di telefonia fissa.

Per le medesime ragioni di continuità e di disponibilità di strumenti di acquisto e di negoziazione per il soddisfacimento dei fabbisogni di servizi di connettività, ivi compresi quelli di telefonia fissa, si rende necessaria la previsione di una estensione della proroga attualmente prevista dall'articolo 1-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Tale estensione consentirà alle amministrazioni di avere uno strumento aggregato per l'acquisizione dei propri servizi di connettività fino al momento della disponibilità del nuovo contratto-quadro per servizi di connettività SPC3, che sarà stipulato da Consip in favore delle stazioni appaltanti a valle di una procedura di aggiudicazione. In proposito, Consip ha provveduto a pubblicare un avviso di preinformazione per una gara a procedura aperta finalizzata all'acquisizione di servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per le PA - (ed. 3) il 25 ottobre 2024. La pubblicazione della procedura è prevista per febbraio 2025 con conseguente disponibilità del contratto per le amministrazioni stimato per la fine del 2025. In considerazione della complessità dei servizi oggetto dei contratti SPC, la proroga al 31 dicembre 2025 è adeguata a garantire secondo tempi idonei la migrazione dei servizi di connettività delle amministrazioni aderenti al nuovo contratto quadro, fermo restando che i tempi di migrazione non sono noti a priori, ma dipendono dalla complessità delle amministrazioni in termini, tra l'altro, dimensionali, di articolazione territoriale e architettonica.

In proposito, si rappresenta che del contratto per servizi di connettività SPC 2 (attivato il 23 maggio 2016, di un massimale previsto di 3.600.000 euro), risultano ancora disponibili, al 30 settembre 2024, 1.422.993 euro. Da stime effettuate sulla base del consumo storico registrato negli anni di vigenza del contratto il massimale residuo risulta tale da consentire una proroga della durata di ulteriore due anni.

Il **comma 8** introduce una sospensione di 24 mesi del procedimento di revoca dell'autorizzazione per i confidi in conseguenza del venir meno del requisito di attività finanziaria di almeno 150 milioni



di euro a condizione che il confidi comunichi alla Banca d'Italia l'avvio di un processo di integrazione finalizzato al rispetto di tale soglia, fornendo idonea documentazione.

L'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130) prevede, al comma 1, che *“I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo”*. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4 disciplina la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei prescritti requisiti dimensionali.

L'intervento normativo in argomento sospende, per 24 mesi, i provvedimenti della Banca d'Italia di revoca dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), conseguente al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53. La sospensione della revoca dell'iscrizione al predetto albo è finalizzata ad evitare interruzioni di continuità operativa per quei confidi che, pur non avendo ancora raggiunto la soglia di volume di attività finanziaria, hanno comunque avviato processi di integrazione funzionali al raggiungimento di detta soglia.

Al riguardo, si rappresenta che, al 31 dicembre 2023, i confidi italiani sono 192,32 confidi maggiori (iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB, soggetti alla vigilanza di Banca d'Italia) e 160 confidi minori (di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, iscritti nell'elenco OCM, soggetti alla vigilanza dell'Organismo Confidi Minori). Il numero è in diminuzione di 8 unità rispetto al 31 dicembre 2022: nel corso del 2023 sono infatti stati cancellati dall'elenco OCM 10 confidi e ne sono stati iscritti 2; il numero dei confidi maggiori è invece rimasto stabile.

Metà dei confidi ha sede legale nell'area del Mezzogiorno (95 confidi sul totale di 190); circa un terzo sono localizzati nelle regioni del Nord (67 confidi) e il restante 15% nelle regioni del Centro Italia (28 confidi).

I confidi maggiori sono presenti soltanto sul territorio di 15 regioni italiane e sono concentrati soprattutto al Nord (63% del totale, 20 confidi su 32); poco più di un terzo dei confidi maggiori è localizzata nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno (19% del totale in entrambe le aree, 6 nelle regioni del Centro e 6 nelle regioni del Mezzogiorno). I confidi minori sono invece distribuiti sull'intero territorio nazionale; almeno uno dei 158 confidi minori è presente in ogni regione. Specularmente rispetto alla distribuzione dei confidi maggiori, la maggior parte dei confidi minori è localizzata nelle regioni del Mezzogiorno (56% del totale, 89 confidi su 158); seguono le regioni del Nord (47 confidi minori, 30% del totale) e del Centro (22 confidi minori, 14% del totale).

Analizzando i valori di flusso delle garanzie concesse nel 2022 (ultimo dato disponibile) in base al soggetto erogante si evidenzia che i confidi maggiori hanno concesso l'85% delle garanzie totali nel corso del 2022 (2,4 miliardi su un totale di 2,8), mentre la quota di garanzie erogate dai confidi minori si limita al 15%.

Infine si evidenzia che, al fine di dare esecuzione alla comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa)», è in corso di predisposizione un disegno di legge il quale reca disposizioni che riguardano, tra l'altro, la semplificazione per l'accesso al credito delle PMI soprattutto con il rilancio dei Confidi, mediante un intervento strutturale dell'intero sistema dei Confidi stessi.

Il **comma 9** proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 il termine entro il quale gli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria sono autorizzati ad approvare i bilanci aziendali relativi agli anni precedenti il 2022 (ad oggi il termine è fissato al 31 dicembre 2024 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni,



dalla legge 3 luglio 2023, n. 87). Conseguentemente, la norma definisce principi e modalità di adozione e approvazione degli stessi.

Il **comma 10** modifica l'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) per rinviare al 1° gennaio 2026 l'applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all'articolo 5, comma 15-*quater* del dl n. 146 del 2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2025. La modifica del regime fiscale IVA di talune prestazioni rese da enti associativi è stata disposta al fine di superare la procedura d'infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell'IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell'ente.

In tale contesto, è stato quindi integrato l'articolo 10, del d.P.R. n. 633 del 1972 per rendere esenti dall'imposta le operazioni appena citate e precedentemente escluse dal campo di applicazione dell'IVA, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza.

L'articolo 1, comma 683, della citata legge n. 234 del 2021 ha originariamente fissato la decorrenza del citato articolo 5, comma 15-*quater* al 1° gennaio 2024.

Con l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 51 del 2023 il medesimo termine è stato posticipato al 1° luglio 2024; da ultimo, l'articolo 3, comma 12-*sexies*, del DL n. 215 del 2023 ha previsto che l'articolo 5, comma 15-*quater* si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025.

La proroga si rende necessaria nelle more di un intervento di revisione complessiva e organica del regime fiscale degli enti associativi in questione.

Commi 11, 12 e 13 La norma incrementa l'entità della quota capitale di prestito concesso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2024, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale disposizione ha statuito che qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura. L'incremento dell'entità del prestito concedibile, alle condizioni suindicate si rende necessario per garantire la continuità produttiva ed occupazionale del compendio aziendale di proprietà di ILVA S.p.A., nelle more del completamento dell'aggiudicazione dei compendi da parte dell'amministrazione straordinaria, slittata, secondo quanto riferito dal MIMIT, amministrazione titolare dei poteri di vigilanza sugli organi commissariali di gestione della procedura di amministrazione straordinaria, al primo quadrimestre del 2025. In costanza delle medesime assunzioni e valutazioni sottese al decreto interministeriale di concessione del finanziamento accordato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2024, la norma precisa che il medesimo finanziamento, nell'importo rideterminato ai sensi della disposizione in esame, resta assoggettato alle medesime condizioni di restituzione e ai medesimi oneri finanziari a servizio del debito, declinati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, del 17 luglio 2024.

Il **comma 14** reca modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.



La proroga del termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 131, del 29 settembre 2023, che – nella versione antecedente alla novella oggetto della presente relazione – è stabilito in diciotto mesi dalla entrata in vigore del medesimo decreto, è prorogato al 31 dicembre 2025.

Gli interventi normativi sono finalizzati a consentirne l'effettiva applicazione, prevedendone sostanzialmente l'adozione per un più ampio periodo di tempo (sino all'esercizio 2025), in linea con quello richiesto dal completamento delle complesse procedure che le operazioni rientranti nella fattispecie normata richiedono.

In particolare, al comma 1 del citato articolo 5, è estesa da uno a due esercizi la possibilità per le imprese cessionarie di valutare gli attivi finanziari, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Alla lett. b), si estende la disciplina vigente al 31 dicembre 2025 (rispetto ai 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge n. 131, del 29 settembre 2023, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, n. 169, inizialmente previsti, quindi 30 marzo 2025) L'estensione del termine ha la finalità di consentire ai soggetti potenzialmente interessati di poter beneficiare della norma, in considerazione della complessità - e dei conseguenti tempi richiesti dal compimento - di operazioni come quelle cui le disposizioni attengono.

Articolo 4 (Disposizioni concernenti termini in materia di salute)

La disposizione di cui al **comma 1** sopprime il termine vigente del 31 dicembre 2024 entro il quale gli organi liquidatori della procedura coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana dovrebbero concludere le loro attività.

La già menzionata soppressione si rende necessaria in quanto nella procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana permangono particolari aspetti di criticità, che emergono anche dall'ultima relazione semestrale predisposta dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), relativa al periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023.

Nello specifico, relativamente all'accertamento della massa passiva, a fronte di un totale di n. 431 ricorsi presentati in opposizione allo stato passivo ne risultano ancora pendenti n. 154, ammontanti a una sorte capitale di euro 15.631.906,40 e ad oggi risultano calendarizzate udienze oltre l'anno 2025.

In proposito, appare utile evidenziare che recentemente è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 212 della Legge Fallimentare il versamento del VI acconto a favore dei crediti appartenenti alla categoria di cui all'articolo 2751-bis del codice civile, per un ammontare complessivo di euro 14.532.320,09; al 31 dicembre 2023 risultano invece crediti chirografari ancora da soddisfare ammontanti complessivamente a euro 27.922.369,14.

Con riferimento al realizzo della massa attiva, è presente ancora un patrimonio da liquidare composto di n. 490 unità immobiliari, per un valore catastale complessivo pari a euro 48.671.718,31, che necessita di consistenti e continui interventi manutentivi.

Alla luce delle criticità evidenziate non è possibile ipotizzare la chiusura della procedura liquidatoria nel breve termine, per cui si rende necessaria l'ulteriore prosecuzione della stessa e la conseguente proroga degli Organi fino alla conclusione della liquidazione.

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che consente l'esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario .



A tal fine, le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.

La proroga si rende pertanto necessaria al fine di proseguire l'obiettivo di agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini, in considerazione della crisi bellica ancora in atto e del flusso in ingresso dei rifugiati provenienti dai suddetti territori di guerra, prorogando la norma che ne consente il reclutamento temporaneo avvalendosi del Passaporto europeo per le qualifiche dei rifugiati.

Il **comma 3** prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale:

- secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 18 del 2020, di procedere al reclutamento di medici specializzandi, dal secondo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge n. 145 del 2018, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi prorogabili, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- secondo quanto previsto dall'articolo 2-ter, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate (selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni) qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore;

- secondo quanto previsto dal successivo comma 5, del medesimo articolo 2-ter, di conferire incarichi a tempo determinato, con le medesime procedure semplificate, per la durata di sei mesi, anche ai medici specializzandi dal secondo anno di corso della scuola di specializzazione.

La proroga delle disposizioni in parola è finalizzata a consentire alle aziende ed enti del SSN di utilizzare, anche per l'anno 2025, alcuni strumenti straordinari per attenuare le carenze di personale, in particolare sanitario, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento e conseguentemente è diretta a garantire i livelli essenziali assistenza.

Il **comma 4** proroga al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante la proroga della disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. La norma, dunque, prevede la proroga per l'anno 2025 della possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di procedere, secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario.

La proroga della disposizione in parola è finalizzata a consentire alle aziende ed enti del SSN di utilizzare anche per l'anno 2025 alcuni strumenti straordinari per attenuare le carenze di personale, in particolare sanitario, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento e conseguentemente è diretta a garantire i livelli essenziali assistenza.

Il **comma 5** proroga al 31 dicembre 2024 il periodo entro il quale devono essere maturati il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.



L'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, col dichiarato intento di assicurare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di valorizzare l'esperienza professionale acquisita dal personale medico che abbia prestato la propria attività presso i servizi di emergenza - urgenza, consente al medesimo personale, fino al 31 dicembre 2025, di poter partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nei predetti servizi, anche in assenza di un diploma di specializzazione, purché lo stesso abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero altre forme contrattuali flessibili, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi.

Nella sua attuale formulazione, la norma prevede che i summenzionati requisiti debbano essere maturati nel periodo intercorrente tra 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, escludendo, di fatto, tutti i professionisti che abbiano maturato i predetti requisiti in un periodo successivo. Pertanto, al fine di ampliare la platea dei soggetti che potrebbero accedere ai concorsi banditi nei servizi di emergenza - urgenza, stante la grave perdurante carenza di personale registrata nell'ambito degli stessi su tutto il territorio nazionale, si propone la proroga del periodo entro il quale il personale medico possa maturare il requisito di tre anni di servizio richiesto dalla norma al 31 dicembre 2024. Il **comma 6** prevede la proroga al 30 aprile 2025 del termine previsto dall'articolo 1, comma 583, della legge n. 145 del 2018, per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC sulla base dei dati delle fatture elettroniche.

Il succitato articolo 1, comma 578, della legge 145 del 2018, infatti, prevede che l'AIFA, al fine del monitoraggio della spesa farmaceutica nonché della determinazione della quota di spettanza delle ditte farmaceutiche coinvolte nel procedimento di ripiano per lo sfioramento del tetto di spesa, rilevi il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC sulla base dei dati delle fatture elettroniche. Nel successivo comma 583, è però previsto che, fino alla data del 31 dicembre 2024, la rilevazione di cui al comma 578 venga effettuata dall' AIFA facendo riferimento ai dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, di cui al decreto del Ministero della salute del 15 luglio 2004 (NSIS).

È inoltre importante, per inquadrare la questione, segnalare che:

- l'articolo 29, comma 2, del decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (rubricato "*Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche*") prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. A decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sono disciplinate le modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte dell'Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. È fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al presente comma*";
- il decreto del Ministero dell'economia e finanze 20 dicembre 2017 (e successivi chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 2018), in attuazione dell'articolo 29, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, ha introdotto la disciplina generale sulle modalità tecniche di indicazione dei codici AIC sulla fattura elettronica, sulle modalità di accesso da parte dell'AIFA ai dati ivi contenuti nonché sulle rispettive misure di sicurezza, anche rinviando (articolo 4) a successive convenzioni tra la Ragioneria Generale dello Stato ed AIFA, nel rispetto del Provvedimento 2 luglio 2015 n. 393 del Garante per la protezione dei dati personali.



Pertanto, sulla base della normativa vigente, AIFA ricorre unicamente al sistema NSIS per monitorare la spesa farmaceutica degli acquisti diretti nonché per rilevare le quota di mercato; a far data da gennaio 2025, invece, l'Agenzia dovrà rilevare il fatturato delle aziende farmaceutiche sulla base delle informazioni acquisite attraverso le fatture elettroniche emesse per l'acquisto, da parte di enti del SSN, di prodotti farmaceutici, le quali fatture dovranno indicare sia il codice AIC che il rispettivo quantitativo, secondo le modalità stabilite nel DM 20 dicembre 2017.

L'articolo 1, comma 583, della legge n. 145 del 2018 nella versione originale recitava: *“Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 578 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC”*.

Il comma 583 è stato successivamente modificato dall'articolo 42 bis del decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021), come segue:

“Fino al 31 dicembre 2024, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2024, rileva il fatturato di cui al comma 578 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC”.

A seguito di una valutazione volta a comparare gli esiti derivanti dall'utilizzo del sistema NSIS con quelli rilevati attraverso la fatturazione elettronica, sono emerse diverse criticità di natura amministrativa e di natura tecnica, che motivano la richiesta di prorogare ulteriormente l'utilizzo dei dati accessibili con NSIS al 30 aprile 2025.

Al riguardo, si rappresenta che è di assoluta rilevanza il fatto che i dati della fatturazione elettronica sottostimano la spesa farmaceutica rispetto ai valori rilevati utilizzando il flusso NSIS come si evidenzia nelle tabelle di seguito riportate.

Anno 2022. Spesa farmaci di fascia A e H, confronto tra flusso tracciabilità e flusso della fatturazione elettronica

CODICE ISTAT	REGIONE	VALORI TRACCIABILITA' [A]	VALORI FATTURAZIONE [B]	Scostamento assoluto [C=B-A]	Scostamento percentuale [D=C/A]
000	Italia	13.748.200.912	12.468.748.995	-1.279.451.917	-9,3%
010	Piemonte	1.002.727.223	866.681.737	-136.045.486	-13,6%
020	Valle d'Aosta	21.533.923	19.133.083	-2.400.840	-11,1%
030	Lombardia	1.966.343.782	1.679.501.868	-286.841.914	-14,6%
040	Trentino Alto Adige	210.443.631	176.530.220	-33.913.411	-16,1%
050	Veneto	1.082.599.095	961.229.504	-121.369.591	-11,2%
060	Friuli VG	293.430.212	259.773.610	-33.656.602	-11,5%
070	Liguria	403.161.568	357.814.871	-45.346.697	-11,2%
080	Emilia R	1.144.303.431	1.009.956.897	-134.346.534	-11,7%
090	Toscana	870.621.126	1.413.449.268	542.828.142	62,3%
100	Umbria	230.578.941	206.775.507	-23.803.434	-10,3%
110	Marche	404.832.006	288.817.848	-116.014.157	-28,7%
120	Lazio	1.283.865.654	1.084.172.934	-199.692.720	-15,6%
130	Abruzzo	340.742.723	295.601.745	-45.140.978	-13,2%
140	Molise	72.420.574	64.208.257	-8.212.318	-11,3%
150	Campania	1.418.992.396	1.222.241.731	-196.750.664	-13,9%
160	Puglia	987.744.977	850.878.694	-136.866.283	-13,9%
170	Basilicata	134.090.644	120.270.268	-13.820.376	-10,3%
180	Calabria	468.590.321	391.809.147	-76.781.173	-16,4%
190	Sicilia	997.972.060	846.505.007	-151.467.053	-15,2%
200	Sardegna	413.206.625	353.396.799	-59.809.826	-14,5%



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno 2022. Tabella di dettaglio della spesa per farmaci di fascia A ed H

ANNO	CLASSE	CODICE ISTAT	REGIONE	VALORI TRACCIABILITA' [A]	VALORI FATTURAZIONE [B]	Scostamento assoluto [C=B-A]	Scostamento percentuale [D=C/A]
2022	TOT	000	Italia	13.748.200.912	12.468.748.995	-1.279.451.917	-9,3%
2022	A	000	Italia	5.270.680.613	4.781.327.731	-489.352.882	-9,3%
2022	H	000	Italia	8.477.520.300	7.687.421.265	-790.099.035	-9,3%
2022	A	010	Piemonte	392.942.591	344.547.503	-48.395.088	-12,3%
2022	A	020	Valle d'Aosta	8.997.941	7.968.730	-1.029.211	-11,4%
2022	A	030	Lombardia	695.089.324	591.605.066	-103.484.258	-14,9%
2022	A	040	Trentino Alto Adige	78.772.171	67.025.341	-11.746.830	-14,9%
2022	A	050	Veneto	410.890.380	378.169.201	-32.721.179	-8,0%
2022	A	060	Friuli VG	102.012.530	88.834.132	-13.178.398	-12,9%
2022	A	070	Liguria	148.661.598	129.778.698	-18.882.900	-12,7%
2022	A	080	Emilia R	422.495.384	359.709.654	-62.785.730	-14,9%
2022	A	090	Toscana	323.201.011	533.966.074	210.765.062	65,2%
2022	A	100	Umbria	85.389.279	81.786.023	-3.603.256	-4,2%
2022	A	110	Marche	148.266.687	67.357.198	-80.909.490	-54,6%
2022	A	120	Lazio	516.686.627	435.113.177	-81.573.450	-15,8%
2022	A	130	Abruzzo	138.655.524	124.063.354	-14.592.170	-10,5%
2022	A	140	Molise	26.880.440	24.080.953	-2.799.487	-10,4%
2022	A	150	Campania	552.097.635	481.046.010	-71.051.625	-12,9%
2022	A	160	Puglia	395.665.972	345.804.621	-49.861.352	-12,6%
2022	A	170	Basilicata	56.811.352	53.595.910	-3.215.442	-5,7%
2022	A	180	Calabria	195.607.908	168.792.936	-26.814.972	-13,7%
2022	A	190	Sicilia	398.784.245	348.101.619	-50.682.626	-12,7%
2022	A	200	Sardegna	172.772.013	149.981.531	-22.790.481	-13,2%
2022	H	010	Piemonte	609.784.633	522.134.234	-87.650.398	-14,4%
2022	H	020	Valle d'Aosta	12.535.982	11.164.353	-1.371.629	-10,9%
2022	H	030	Lombardia	1.271.254.458	1.087.896.802	-183.357.656	-14,4%
2022	H	040	Trentino Alto Adige	131.671.460	109.504.880	-22.166.580	-16,8%
2022	H	050	Veneto	671.708.715	583.060.303	-88.648.412	-13,2%
2022	H	060	Friuli VG	191.417.682	170.939.478	-20.478.204	-10,7%
2022	H	070	Liguria	254.499.971	228.036.173	-26.463.797	-10,4%
2022	H	080	Emilia R	721.808.047	650.247.243	-71.560.804	-9,9%
2022	H	090	Toscana	547.420.115	879.483.194	332.063.079	60,7%
2022	H	100	Umbria	145.189.662	124.989.483	-20.200.178	-13,9%
2022	H	110	Marche	256.565.318	221.460.650	-35.104.668	-13,7%
2022	H	120	Lazio	767.179.026	649.059.757	-118.119.269	-15,4%
2022	H	130	Abruzzo	202.087.199	171.538.391	-30.548.808	-15,1%
2022	H	140	Molise	45.540.135	40.127.303	-5.412.831	-11,9%
2022	H	150	Campania	866.894.761	741.195.721	-125.699.040	-14,5%
2022	H	160	Puglia	592.079.005	505.074.074	-87.004.931	-14,7%
2022	H	170	Basilicata	77.279.292	66.674.357	-10.604.935	-13,7%
2022	H	180	Calabria	272.982.413	223.016.211	-49.966.201	-18,3%
2022	H	190	Sicilia	599.187.815	498.403.388	-100.784.428	-16,8%
2022	H	200	Sardegna	240.434.613	203.415.267	-37.019.345	-15,4%

Dall'analisi dei dati riportati nelle due tabelle emerge infatti che:

a) a livello Italia, la spesa farmaceutica per l'anno 2022 dei farmaci in fascia A e H, se rilevata con il sistema della fatturazione elettronica, viene sottostimata del 9,3% rispetto ai valori rilevati con NSIS. Conseguentemente, l'importo differenziale è pari a -1.279.451.917 euro;

b) la spesa farmaceutica dell'anno 2022 dei farmaci in fascia A e H delle singole regioni è anch'essa sottostimata, ma con delta percentuali che, ad eccezione della regione Toscana (+62,3) per cui lo scostamento è positivo, variano da -28,7 (Regione Marche) a -10,3 (Regione Umbria e Regione Basilicata).

L'utilizzo del sistema della fatturazione elettronica può determinare una sottostima della spesa farmaceutica, con la conseguenza che le amministrazioni centrali competenti (AIFA, Ministero dell'Economia e delle Finanze) possano incorrere in rischi di natura erariale. Basti considerare che una spesa farmaceutica sottostimata di euro 1.279.451.917, avrebbe impatti sul ripiano dello sfioramento del tetto di spesa a cui conseguirebbe un minor incasso a favore dello Stato.

Inoltre, l'incertezza dei dati di spesa e dei rispettivi conteggi esporrebbe le amministrazioni centrali sia ad un aggravio dei procedimenti di competenza (laddove si rendessero necessari interventi



correttivi sugli atti endoprocedimentali ovvero definitivi) sia a numerosi contenziosi promossi dalle aziende farmaceutiche.

In terzo luogo, il ricorso alla fatturazione elettronica impatterebbe sulle singole regioni, per due motivi. *In primis*, allorché le regioni registrerebbero una spesa farmaceutica sottostimata non in maniera uniforme, ma con percentuali differenti le une dalle altre. Inoltre, la difficoltà di conduzione e conclusione dei procedimenti relativi alla spesa farmaceutica a livello centrale impatterebbe altresì sulle singole regioni, le quali si troverebbero impossibilitate a chiudere i propri bilanci, incorrendo in inadempimenti contabili.

Oltre all'impatto generato dalla sottostima di spesa, sono state rilevate ulteriori criticità da un punto di vista tecnico e in particolare:

- non è stato ancora sottoscritto un documento formale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del Decreto MEF del 20 dicembre 2017, tra RGS/AIFA in merito alle modalità di accesso e misure di sicurezza relative allo scambio dei dati della fatturazione elettronica fra le parti;
- è stato riscontrato che i dati trasmessi con le fatture elettroniche non rispettano in molti casi i vincoli stabiliti dal Decreto MEF. A titolo esemplificativo, l'apposizione del tag AICFARMACO in un apposito campo della fattura elettronica, viene applicato in maniera indiscriminata anche da privati che non sono classificabili come enti del SSN;
- si è registrata asincronia tra l'anno di invio dei dati da parte del MEF ad AIFA e l'anno a cui le fatture inviate si riferiscono. Aspetto, questo, che genererebbe incertezza riguardo i dati utilizzati per il monitoraggio della spesa farmaceutica nonché per il procedimento di ripiano dello sfioramento del tetto degli acquisti diretti;
- non sono previste informazioni relative alla data di vendita/movimentazione di un prodotto ma solo di emissione della fattura, cosa che renderebbe problematica nella definizione del monitoraggio di spesa l'imputazione della classe di rimborsabilità mensile sulla base dell'effettiva movimentazione, la rendicontazione annuale della spesa farmaceutica relativa ai farmaci di fascia A ed H nonché la durata del requisito di innovatività e di orfano di un medicinale;
- in particolare, il flusso della fatturazione elettronica non permetterebbe di rilevare le quantità necessarie per poter calcolare le quote relative alle indicazioni innovative nonché relative al payback 5%, in quanto non sempre le quantità vengono riportate secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente;
- non è possibile stabilire con certezza quando il dato possa ritenersi consolidato in termini di competenza economica, in quanto, nell'analisi dei dati resi disponibili dal MEF, compaiono fatturati "sfuggiti" relativi anche a 10 anni prima;
- manca un elenco ufficiale fornito dal Ministero della Salute che censisca tutti gli enti del SSN nonché un controllo a livello centrale sui dati generati ed aggiornati in autonomia dalle singole strutture dei servizi sanitari regionali;
- si è rilevato il rischio di duplicazione della fatturazione dovuta al fatto che le centrali di committenza/stazioni appaltanti possono comparire nel flusso fatture dapprima come committenti e successivamente come fornitori.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che le inesattezze sui dati di spesa nonché le criticità tecniche esposte – le quali comporterebbero incertezza sul monitoraggio della spesa farmaceutica degli acquisti diretti, sulla determinazione della spesa, sul ripiano dello sfioramento del tetto di spesa, sulle quote di mercato a carico delle aziende coinvolte nel procedimento di ripiano nonché sui bilanci dello Stato/Regioni – siano tali da non poter essere risolte entro la data del 31 dicembre 2024.

Pertanto, si rende necessario prorogare ulteriormente - fino al 30 aprile 2025 - il termine entro cui AIFA espleti il proprio mandato istituzionale relativo al monitoraggio/contenimento della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti attraverso il ricorso al sistema NSIS.

Il **comma 7 lettera a)** proroga al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante la proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4



agosto 2016, n. 171. Tale disposizione prevede che: *“E' istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni, [...]”*. Il comma 3 del medesimo articolo 1, prevede poi che: *“Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 2, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica una commissione [...]”*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 171 del 2016: *“Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1”*.

In data 1° aprile 2020, si è proceduto alla pubblicazione sul sito internet del Ministero della salute del prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale di cui trattasi, successivamente integrato all'esito della riapertura dei termini di partecipazione alla selezione. Pertanto, per i soggetti iscritti nell'elenco predetto, la validità dell'iscrizione sarebbe scaduta il 31 marzo 2024.

Al riguardo, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, aveva disposto la proroga del termine di validità dell'iscrizione nel predetto elenco nazionale, per i soggetti iscritti nel citato elenco pubblicato in data 1° aprile 2020, fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

Ciò posto, nelle more del completamento delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco in parola, al fine di non vedere ridotta la platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del SSN, anche per garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR, si rende necessario prorogare la predetta iscrizione fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

La **lettera b)** proroga al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo alla sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. Al riguardo, si rappresenta che con decreto 30 agosto 2023, n. 156 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché sulla base del disposto di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato adottato il regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti, prestata a titolo gratuito ed occasionale da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. A seguito della scarsa adesione all'attività da parte dei medici, stante il carattere gratuito della prestazione, il legislatore ha avvertito la necessità di intervenire sulla predetta disposizione prevedendo, mediante l'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge n. 215 del 2023, che: *“All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale» sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,»”*; pertanto, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al citato comma 5-ter, l'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge n. 215 del 2023, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui al predetto regolamento fino al 31 dicembre 2024. Tanto premesso, stante la complessità dell'iter procedurale volto all'attuazione delle previsioni di cui al citato articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 215 del 2023, si rende necessario prorogare, fino al 31 dicembre 2025, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al citato decreto n. 156 del 2023.

La **lettera c)** proroga al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 entro il quale le regioni e delle province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni sull'accREDITAMENTO istituzionale per le strutture sanitarie autorizzate, pubbliche o



private e per i professionisti che ne facciano richiesta, nonché per le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, nonché la stipula di accordi contrattuali. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture sanitarie, o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza.

La **lettera d)** proroga al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 4, comma 8-*septies* del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che prevede l'applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave, di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Nelle more del completamento dell'*iter* di modifica del codice penale avviato dalla Commissione per lo studio e l'approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica, istituita presso il Ministero della Giustizia con decreto del Ministro della giustizia del 28 marzo 2023, i cui lavori, conclusi nel corso del mese di maggio 2024, hanno condotto ad una proposta di riforma della responsabilità medica, al fine di tutelare gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle proprie funzioni, si rende necessario prorogare, fino al 31 dicembre 2025, la validità delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

Il **comma 8** proroga al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo alla riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale. Sul punto, si rappresenta che il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio Sanitario Nazionale, avviato ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), e della relativa disciplina attuativa di cui, in particolare, all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2011 (rep. atti n. 61/CSR), rappresenta uno degli assi di riferimento all'interno del complessivo disegno del sistema sanitario italiano, con particolare riferimento all'interazione pubblico-privato secondo condizioni di sicurezza, qualità, appropriatezza e sostenibilità delle prestazioni offerte alle persone; tale settore peraltro assume un valore ancora più sistemico nell'ambito del generale percorso di riassetto dell'assistenza territoriale, in termini di potenziale incremento della prossimità del sistema sanitario in favore delle persone assistite, con particolare riferimento ai contesti territoriali più decentrati e distanti dai centri urbani e dalle strutture sanitarie di maggiori dimensioni.

Con l'obiettivo di incentivare l'implementazione dei richiamati criteri di riorganizzazione della rete laboratoristica da parte delle competenti regioni e province autonome, è intervenuto l'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha disposto a tale fine lo stanziamento di specifiche risorse, destinate a promuovere l'attuazione del riassetto al livello dei singoli ordinamenti regionali e ripartire secondo i criteri definiti dal decreto del Ministro della Salute del 30 dicembre 2021, previo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. L'utilizzo delle suddette risorse, da parte di regioni e province autonome, si fonda su progettualità ancora in via di completamento e di relativa valutazione da parte del Governo statale.

Nell'ambito dell'implementazione del suddetto processo di riorganizzazione, anche alla luce delle relative potenzialità in termini di supporto all'intento istituzionale di riduzione delle liste di attesa, è emersa l'opportunità di un intervento di riforma volto a consentire l'individuazione di criteri condivisi di livello nazionale per il raggiungimento, in forma singola o associata, dei valori soglia individuati nell'ambito del suddetto Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2011 (rep. atti 61/CSR). Tale progetto di riforma è ad oggi incluso all'articolo 9 del disegno di legge di



iniziativa del Governo n. A.S. 1241 recante “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria” comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica in data 23 settembre 2024 e attualmente oggetto di esame in sede parlamentare.

In ragione di quanto sopra, si ritiene opportuno emendare nel senso proposto il testo legislativo di cui all’articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di favorire l’allineamento tra i contenuti delle azioni regionali di implementazione della riorganizzazione delle reti laboratoristiche con il contenuto degli adottandi criteri condivisi di livello nazionale per il raggiungimento dei valori soglia di riferimento.

In ragione della contingente carenza di medici di medicina generale, il **comma 9** consente a regime la partecipazione dei medici, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, all’assegnazione degli incarichi convenzionali rimessi all’Accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; tra questi la possibilità di un incarico di assistenza primaria a ciclo di scelta con la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari sono riconosciute come attività formativa pratica da computare ai sensi del monte ore previsto dal decreto legislativo n. 368 del 1999.

Pertanto, si sopprime il termine previsto dall’articolo 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Inoltre, la disposizione in esame è volta a risolvere alcuni dubbi interpretativi in merito all’assegnazione di alcuni incarichi. Invero, pur nella chiarezza della normativa citata, che prevede la piena compatibilità e il riconoscimento ore di tutti gli incarichi convenzionali previsti dall’Accordo collettivo nazionale vigente, sono sorti dubbi interpretativi circa la possibilità di assegnare, ai sensi dell’articolo 9, incarichi provvisori e di sostituzione e conseguentemente di riconoscere le ore svolte come attività pratica. La disposizione, dunque, per superare definitivamente questi dubbi, specifica che tra gli incarichi convenzionali assegnabili sono inclusi quelli provvisori e di sostituzione, anche ai fini del riconoscimento ore. I dubbi sono sorti con molta probabilità da una errata lettura combinata dell’articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e dell’articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; quest’ultimo consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante i corsi di specializzazione o di formazione in medicina generale, di assumere esclusivamente incarichi provvisori o di sostituzione, riconoscendo le ore di attività svolte quali attività pratiche. Di fatto, l’articolo 2-quinquies, per quanto riguarda gli incarichi assegnabili ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, è integrato e superato dall’articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018.

La norma interviene poi sulla disciplina delle incompatibilità durante la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale (stabilita dall’articolo 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006) che negli ultimi anni ha reso necessario la riproposizione di un Decreto ministeriale di deroga (da ultimo il decreto del Ministro della salute 28 dicembre 2023).

A causa di una ormai nota contraddizione normativa, i medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale risultano incompatibili con gli incarichi convenzionali in essere al momento della firma per l’ammissione al corso; nonostante quindi la normativa vigente e lo stesso Accordo collettivo nazionale consentano di attribuire incarichi convenzionali di Medicina Generale ai medici che frequentano il corso di formazione specifica, l’articolo 11 del decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006, impone loro di dimettersi se l’incarico è svolto al momento dell’accesso al corso, salvo poi la possibilità di concorrere nuovamente all’inizio del percorso formativo.

Ogni anno si rende pertanto necessaria la riproposizione di un decreto ministeriale di deroga (da ultimo il decreto del Ministro della salute 28 dicembre 2023 “Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2023/2026”) che consente di mantenere gli incarichi convenzionali, di cui all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in essere al momento dell’iscrizione al corso di formazione, in deroga alle disposizioni di all’art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006.



Come riportato dal decreto del Ministro della salute del 28 dicembre 2023: "...le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 hanno carattere del tutto speciale e pertanto non possono essere interpretate in senso estensivo anche per coloro che sono già titolari degli incarichi previsti dall'accordo collettivo nazionale della medicina generale e che pertanto, in virtù del richiamato articolo 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, sono tenuti a rinunciare ai predetti incarichi ovvero all'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale".

La disposizione, inserendo nell'articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 la possibilità di mantenere gli incarichi già assegnati al momento dell'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale, permette il superamento dell'incompatibilità citata, quindi della contraddizione normativa e della conseguente necessità di intervenire con decretazione in deroga.

Il **comma 10** incide sull'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, consentendo a regime ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, al fine di valorizzare l'attività svolta quale attività pratica, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Tale disposizione normativa è giustificata principalmente dalla particolare situazione di carenza di medici di medicina generale e di medici specializzati in pediatria sul territorio e si rende necessaria in quanto consente ai corsisti di proseguire nell'assunzione dei predetti incarichi provvisori o sostituzioni.

Il **comma 11** prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nell'anno 2025 - al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonché di ridurre le liste d'attesa - di incrementare le prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende.

Il **comma 12** proroga al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 36, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante la proroga della disciplina di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020.

La norma, dunque, prevede la proroga per l'anno 2025 della possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di procedere, secondo quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

La proroga della disposizione in parola è finalizzata a consentire alle aziende ed enti del SSN di utilizzare anche per l'anno 2025 alcuni strumenti straordinari per attenuare le carenze di personale, in particolare sanitario, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento e conseguentemente è diretta a garantire i livelli essenziali assistenza.

Articolo 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

Il **comma 1** interviene in materia di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, prorogando sino al 31 dicembre 2025 la possibilità di accedere al relativo concorso con il titolo di studio di cui all'ordinamento previgente.

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 59 del 2017, i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo (il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di



specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99) sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024. Sino a tale data, rimangono fermi i requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero il possesso dei diplomi conclusivi del secondo ciclo di istruzione di cui alla tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato decreto dell'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259.

Tanto premesso, si ritiene necessaria la proroga del termine di cui sopra in quanto l'inserimento dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 59 del 2017 (in particolare laurea, diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, titolo equipollente o equiparato), comporta un'articolata attività istruttoria volta a definire il tema dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui alla citata tabella B e quindi a individuare le lauree e i diplomi AFAM di I livello, idonei a costituire requisito di accesso alle classi di concorso del personale ITP, posto che i diplomi ITS Academy sono individuati sulla base della tabella di corrispondenza di cui al D.I. 246/2023.

La complessità della suddetta istruttoria consiste, infatti, nel rintracciare la corrispondenza tra i titoli previsti dalla disposizione normativa e le specifiche competenze richieste per l'insegnamento delle discipline afferenti alle suddette classi di concorso.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, relativo al reclutamento del personale dirigenziale tecnico del Ministero dell'istruzione e del merito, prorogando al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge n. 107 del 2015, come rifinanziata per effetto di quanto previsto dal citato articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019. Il conferimento dei suddetti incarichi è stato disposto nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di unità inquadrabili nel suindicato profilo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019. Conseguentemente, al **comma 3**, sono allineati i termini di cui articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il **comma 4** (*équipe formative territoriali*) estende anche all'anno scolastico 2025/2026 la misura prevista dall'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), come modificato dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativa alle *équipe* formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, secondo quanto già previsto dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

La disposizione oggetto di proroga prevede, infatti, che al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, il Ministero dell'istruzione individui le *équipe* formative territoriali, che si compongono di un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR.

La proroga della misura descritta anche all'anno scolastico 2025/2026 garantisce, pertanto, l'attività delle *équipe* formative fino ad agosto 2026 e, quindi, fino alla conclusione del PNRR.



Articolo 6 (Proroga di termini in materia di cultura)

Il **comma 1** intende agevolare la gestione contabile delle risorse erogate in favore degli istituti e luoghi della cultura afferenti alle 17 Direzioni regionali museali divenute – a seguito della riforma organizzativa del Ministero della cultura operata il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57 – Uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a Uffici già esistenti, al fine di assicurare la continuità dell’operatività delle contabilità ordinarie a esse intestate, seppur temporaneamente. Le suddette risorse sono, infatti, legate all’esistenza di obbligazioni giuridiche assunte anche a valere su finanziamenti già approvati a favore di interventi di tutela del patrimonio culturale nazionale.

Prima dell’entrata in vigore del nuovo assetto dipartimentale, le Direzioni regionali Musei (DRM) erano individuate nel numero massimo di venti dal comma 5 dell’articolo 42 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019, poi sostituito per effetto dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167.

La disposizione da ultimo citata, in particolare, ha ridotto a tredici il numero massimo di Direzioni regionali Musei, inclusa la Direzione musei statali città di Roma, prevedendo, altresì, nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise e Umbria, l’accorpamento delle DRM ai musei e agli altri luoghi della cultura individuati nell’articolo 33, comma 3, lettera b), del citato d.P.C.M. n. 169 del 2019.

L’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, al comma 6-*quater* (inserito dalla legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18), ha consentito l’operatività, sino al 31 dicembre 2024, delle contabilità ordinarie intestate alle DRM accorpate ai sensi del comma 5 dell’articolo 42 del d.P.C.M. n. 169 del 2019 *ratione temporis* vigente, al fine di consentire l’esaurimento delle disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato d.P.C.M. n. 167 del 2023 (7 dicembre 2023). Il riassetto organizzativo avviato con il d.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato nel 2023, complessivamente teso a trasformare le DRM da uffici di livello dirigenziale non generale periferici della Direzione generale musei in uffici dotati di autonomia speciale, è stato recentemente completato con il Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57.

A tal fine, in particolare, l’articolo 24 del Regolamento da ultimo citato, in primo luogo dispone 6 nuovi accorpamenti (relativamente alle Direzioni di Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia, Basilicata e alla Direzione Musei statali della città di Roma, equiparata a Direzione regionale) e, in secondo luogo, provvede nei restanti 7 casi (Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Toscana, Veneto e Sardegna) ad una trasformazione diretta delle Direzioni regionali musei in uffici dotati di autonomia speciale.

Per i profili d’interesse, si segnala che il precedente assetto organizzativo di cui al d.P.C.M. n. 169 del 2019 risulta, ad oggi, superato per effetto dell’adozione del decreto del Ministro della cultura 5 settembre 2024, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”, in considerazione di quanto espressamente disposto dall’articolo 41 del d.P.C.M. n. 57 del 2024 («*Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n.167. Fino all’adozione dei corrispondenti decreti di cui all’articolo 40, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli ... 42 ... del d. P.C.M. n. 169 del 2019.*»).

In considerazione del nuovo assetto organizzativo, l’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha disposto che le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante



accorpamento a uffici già esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024.

A tal fine, dunque, la presente disposizione normativa mira a prorogare di un ulteriore anno, al 31 dicembre 2025, il termine previsto dall'articolo 14, comma 3, del citato decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, al fine di garantire l'operatività delle contabilità ordinarie delle Direzioni regionali musei nazionali individuate dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024.

Il **comma 2** è volto a disporre la proroga annuale della durata della segreteria tecnica di progettazione prevista, ai sensi dell'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a supporto dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, estendendo sino al 2025 il termine previsto dalla citata disposizione, ad oggi in scadenza al 31 dicembre 2024 per effetto dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

Il medesimo comma apporta, inoltre, le modifiche necessarie ad allineare la predetta disposizione al nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, che ha comportato il passaggio dal modello organizzativo del segretariato generale a quello dipartimentale. In particolare, l'articolo 5, comma 10, del Regolamento ha previsto che l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 operi nell'ambito del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale. La disposizione, pertanto, è volta a modificare l'articolo 15, comma 6-*bis*, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di prevedere l'istituzione, presso il medesimo Dipartimento, anche della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale il predetto Ufficio.

Originariamente, sulla base del menzionato articolo 15-*bis*, comma 6, lettera a), la segreteria tecnica di progettazione era composta da non più di venti unità di personale, con possibilità di conferire ai medesimi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui, nonché le funzioni di responsabile unico del procedimento.

Tale disposizione, poi, è stata integrata dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017, il quale ha previsto l'incremento delle predette unità di personale fino a ulteriori venti (per un massimo, dunque, di quaranta), nel limite dell'importo di un milione di euro annui per ciascuna delle annualità "dal 2017 al 2021", estese al 2024 per effetto del richiamato articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.

Da qui, l'esigenza di prevedere, al **comma 3**, che la segreteria tecnica di progettazione possa continuare ad avvalersi del personale previsto dal menzionato articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come convertito, sino al medesimo termine del 31 dicembre 2025.

Tale struttura tecnica, infatti, si compone di figure altamente qualificate (architetti, ingegneri, commercialisti) che forniscono al citato Ufficio del Soprintendente un supporto specialistico in attività fondamentali per la ricostruzione dei beni immobili e mobili presenti nei territori colpiti dagli eventi sismici, ivi compresi lavori di ricerca, attività di rilievo del danno attraverso sopralluoghi e verifiche e attività di supporto al RUP.

La proroga in questione, dunque, risponde all'esigenza di consentire il completamento degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, allineando la durata della segreteria tecnica di progettazione a quella dell'Ufficio Sisma del 2016, anch'essa oggetto di proroga annuale in vista della finalizzazione dei



lavori nei territori interessati dalla ricostruzione. In tali contesti, infatti, il processo di restauro dei beni culturali appare di particolare complessità, necessitando, altresì, di un coordinamento continuo con le esigenze di altre importanti iniziative governative, tra cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Piano Nazionale Complementare.

L'estensione della durata della segreteria tecnica di progettazione, pertanto, appare necessaria al fine di garantire all'Ufficio del Soprintendente il supporto necessario al completamento dei progetti di cui il medesimo è soggetto attuatore, la cui realizzazione sarebbe inevitabilmente pregiudicata dalla scadenza del termine del 31 dicembre 2024 attualmente previsto.

Il **comma 4** reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 7 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Il **comma 1** modifica l'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, il quale ha disposto, tra l'altro, che *“I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni”*. Il medesimo articolo ha previsto, altresì, la possibilità per l'assegnatario di esercitare il diritto di prelazione alla scadenza del periodo di locazione e ha stabilito che, proprio per consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti scaduti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione fossero da intendersi rinnovati sino al 31 dicembre 2024, salvo l'intervento di un provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

In considerazione dell'approssimarsi della sopracitata scadenza nonché della mancanza di una disciplina uniforme sul territorio nazionale, si ritiene che una proroga di ulteriori 12 mesi al termine fissato (31 dicembre 2024) sia utile a permettere alle famiglie che hanno già subito il disagio della mobilità per motivi di lavoro, di riorganizzarsi rispetto alle procedure di sfratto avviate dai proprietari e dai concessionari degli immobili.

Con l'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è stato previsto un programma straordinario per la costruzione di alloggi da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati a contrastare la criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di Ufficio.

La realizzazione degli interventi spetta ai Comuni, agli IACP, a imprese di costruzione e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi.

Per gli alloggi costruiti in regime di edilizia agevolata è stato previsto un vincolo alla locazione, apposto dal soggetto affidatario con atto pubblico trascritto e registrato alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, che andava da un minimo di 12 ad un massimo di 22 anni. La durata del vincolo alla locazione, fissata nella Convenzione sottoscritta tra il MIT, il Comune ed il soggetto attuatore, decorreva dalla data di assegnazione dell'alloggio da parte della competente Prefettura. Decorso il sopracitato termine, gli alloggi rientravano nella disponibilità dell'ente attuatore proprietario.

Il **comma 2** proroga di ulteriori sei mesi i termini dei lavori nel settore dell'edilizia privata, di cui all'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

Come noto tale disposizione è stata prorogata, dapprima, dall'art. 10, comma 11-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, e successivamente dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.



Nel dettaglio, la norma estende da 30 mesi (come previsto dal vigente art. 10-*septies*) a 36 mesi la proroga:

- dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori in materia edilizia, di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico in materia edilizia), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024 (termine anch'esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 30 giugno 2024), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali). Il secondo periodo della lettera a) (come da ultimo modificata dall'art. 4-*quater*, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2023) del comma 1 dell'art. 10-*septies* specifica che la proroga in oggetto (e dunque ora l'ulteriore proroga disposta dalla norma in esame) si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 (cioè per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire), o ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020. Si ricorda che l'art. 15 del Testo unico dell'edilizia disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire. Ai sensi del comma 1, nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il comma 2 prevede che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive. Si ricorda, altresì, che i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui al citato art. 15, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra-larga fissa e mobile, sono stati prorogati di ventiquattro mesi dall'art. 18, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 e al regolamento (UE) 2021/241;
- del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della Legge n. 1150 del 1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2024 (termine anch'esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 30 giugno 2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004. Il secondo periodo della lettera b) (come da ultimo modificata dall'art. 4-*quater*, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 181 del 2023) del comma 1 dell'art. 10-*septies* precisa che la proroga in oggetto (e dunque ora l'ulteriore proroga disposta dalla norma in esame) si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della Legge n. 1150 del 1942, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di tre anni di cui all'art. 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, e della analoga proroga di tre anni di cui all'art. 10, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2020. Si ricorda che il piano di lottizzazione è uno strumento urbanistico, a iniziativa prevalentemente privata, disciplinato dall'art. 28 della legge 1150



del 1942, attuativo della pianificazione urbanistica generale e finalizzato a realizzare un intervento edilizio che richieda nuove opere di urbanizzazione o comporti l'aggravio del carico urbanistico esistente.

Il **comma 3** modifica l'articolo 13, comma 17-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha previsto l'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un decreto recante specifiche linee guida in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie del sistema ferroviario, volte ad assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea. Le suddette linee guida sono finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare a infrastrutture e veicoli, nonché a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie.

Nelle more dell'adozione del decreto, è stata differito il termine di applicazione di alcune disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005 (Sicurezza nelle gallerie ferroviarie) al 31 dicembre 2023, termine che, proprio in ragione della mancata adozione del richiamato decreto, con l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024.

Il parere favorevole della Commissione europea allo schema di decreto de quo, propedeutico alla sua adozione, è stato comunicato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali con nota prot. Ares (2024) 7203829 del 10 ottobre 2024. Lo schema necessita ora della formalizzazione dei previsti concerti e dell'esame in Conferenza unificata.

Orbene, atteso che l'intero procedimento non si concluderà entro il 31 dicembre 2024, la disposizione mira ad evitare che la mancata emanazione, entro il predetto termine, del decreto di approvazione delle linee guida determini una sospensione della circolazione dei veicoli ferroviari non ancora adeguati ai requisiti previsti dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) di cui alla normativa europea, comportando di fatto la riduzione del servizio di trasporto merci e passeggeri.

Vengono, quindi, prorogati al 30 aprile 2025 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005 relativi all'adeguamento ai criteri di sicurezza rispettivamente del materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie.

Il **comma 4** proroga di un anno la sospensione dell'aggiornamento biennale disposto ai sensi dell'articolo 195 del Codice della strada (d.lgs. 285 del 1992).

Il comma 497 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha sospeso, per gli anni 2023 e 2024, l'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada.

In particolare, il citato aggiornamento è previsto dall'articolo 195 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che, al comma 3, prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada sia aggiornata con cadenza biennale in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. A tal fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia provvede, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, sulla base dei criteri ivi previsti.

Al riguardo, la disposizione proroga di un anno la sospensione dell'aggiornamento biennale disposto ai sensi dell'articolo 195, in ragione del fatto che, in data 29 novembre u.s., è stata pubblicata la legge n. 177 recante "*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione*



del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” che incide in modo significativo sull’apparato sanzionatorio del codice della strada.

A titolo esemplificativo, le modifiche prevedono che la sanzione amministrativa pecuniaria oggi fissata da 173 a 694 euro, prevista per chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti di velocità sarà innalzata tra 220 e 880 euro, se la violazione è compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno.

Anche in materia di violazione del divieto di sosta, con riferimento ad alcune particolari fattispecie si registra un incremento. In particolare: sono raddoppiate le sanzioni per i casi di divieto di sosta e di fermata sulle intersezioni o nelle corsie riservate allo stazionamento e alla fermata degli autobus e di tutti i mezzi TPL nonché nei casi di sosta su aree riservate ai disabili.

La proroga disposta dal vigente articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si fondava sull’esigenza tenuto conto dell’eccezionale incremento prezzo nel 2021-2022, posto che, a causa dell’inflazione di quel periodo, la variazione dell’indice FOI, indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato da ISTAT, nel periodo tra dicembre 2020 e novembre 2022, aveva subito un aumento pari al +15,6%.

La disposizione in esame, invece, è finalizzata ad evitare il duplice effetto di incremento delle sanzioni derivanti, da un lato, dall’entrata in vigore delle nuove norme che incidono sul codice della strada sotto il profilo sanzionatorio e, dall’altro, l’imminente scadenza del termine di proroga fissato dal citato comma 497 che comporterebbero una eccessiva onerosità per i cittadini.

Pertanto, con l’intervento normativo in parola si intende sospendere il prescritto aggiornamento biennale anche per l’annualità 2025 prevedendo, nel contempo, che l’emanando decreto di aggiornamento possa recuperare l’inflazione relativa al biennio 2024-2025.

Articolo 8 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

La disposizione proroga per tutto l’anno 2025 l’autorizzazione di spesa, prevista dal decreto-legge n. 14 del 2022, per l’invio di militari dell’Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all’estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell’Est Europa. Permangono infatti le forti esigenze di garantire un accresciuto livello di protezione alle sedi degli uffici italiani presenti nell’area e al personale che ivi presta servizio.

Articolo 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

Il comma 1 proroga, al 31 dicembre 2025, i termini di applicazione dell’art. 2229 “Regime transitorio del collocamento in ausiliaria” del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale proroga è tesa a garantire il progressivo conseguimento dei volumi organici di Ufficiali e Marescialli, in linea con il processo di revisione del Modello professionale delle Forze armate avviato dalla Legge n. 119 del 2022, dovendo conseguire le dotazioni organiche al 1° gennaio 2034 e, altresì, salvaguardare la funzionalità dello Strumento militare.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all’articolo 75 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2011, n. 106. Al riguardo, si evidenzia quanto segue: l’articolo 75 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 ha dettato norme specifiche per il procedimento penale militare, al fine di introdurre i necessari correttivi alle disposizioni contemplate dalla legislazione emanata nel periodo di emergenza pandemica e rendere in tal modo concretamente produttive di effetti, con gli opportuni adattamenti, tutte le misure emanate per lo svolgimento dell’attività giurisdizionale e per il deposito degli atti, prevedendo, in particolare, l’uso della posta elettronica certificata in luogo dei portali telematici non in dotazione degli uffici giudiziari militari. Con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, l’efficacia della disciplina del processo penale dettata per la prosecuzione dell’attività giudiziaria nel periodo pandemico e delle specifiche disposizioni introdotte per i procedimenti penali militari dal citato articolo 75, è stata poi, estesa sino al 31 dicembre 2022, dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,



sino al 31 dicembre 2023 e con il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, è stata disposta una ulteriore proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 75 fino al 31 dicembre 2024.

Il **comma 3** è finalizzato ad evitare soluzione di continuità tra la fruizione delle prerogative sindacali riconosciute in via transitoria dall'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61 in attesa della ripartizione del contingente di distacchi previsto a carattere strutturale dall'anno 2025 dal disegno di legge recante disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare già approvato dal Senato (AS 1273) e dal 10 dicembre u.s. all'esame della Camera (AC 2171).

In mancanza dell'intervento, infatti, i rappresentanti delle APCSM non potrebbero svolgere le funzioni ad essi devolute. Gli stessi rappresentanti, infatti, sarebbero costretti a rientrare in servizio e dovrebbero attendere un triennio prima di poter essere posti nuovamente in distacco, come previsto dall'art. 1480, comma 9, del codice dell'ordinamento militare.

L'intervento, pertanto, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, sono riconosciuti i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 96 (un distacco ogni 4.000 unità di personale e un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale).

Il **comma 4**, invece, assicura la proroga della rappresentatività, posto che nel nuovo anno si dovrà procedere al relativo accertamento. La misura è connessa alle previsioni di cui all'AC 2171 approvato in Assemblea Senato lo scorso il 10 dicembre u.s. La misura, tuttavia, si rende necessaria per garantire la piena agibilità dell'attività delle associazioni in oggetto che potranno fruire di permessi e distacchi, successivamente al 28 febbraio 2025, grazie alle disposizioni contenute nel predetto disegno di legge.

Il **comma 5** riporta la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1.

Articolo 10 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della giustizia)

I **commi 1 e 2** prorogano anche per la procedure di reclutamento del personale di magistratura in corso, indetta con il decreto ministeriale 8 aprile 2024, l'efficacia della disposizione che riduce da diciotto a dodici mesi il periodo di tirocinio al fine di assicurare una più celere assunzione delle funzioni dei nuovi magistrati presso gli uffici giudiziari e così contribuire alla copertura delle vacanze funzionale a dare continuità agli obiettivi PNRR e, più in generale, al migliore funzionamento della giustizia. Di conseguenza si modifica l'impegno di spesa collegato all'estensione della norma.

Il **comma 3** intende assicurare al Ministero della giustizia la massima operatività al fine di contribuire all'efficienza ed all'efficacia dei relativi servizi.

In particolare, si proroga, fino al 31 dicembre 2025, la deroga alla disciplina del testo unico di cui al decreto legislativo n. 2001, n. 165, disposta dall'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La proroga di tale deroga non consente anche per l'anno in corso il passaggio ad altra amministrazione del personale dell'amministrazione della giustizia senza l'assenso di quest'ultima. La disposizione è volta a evitare che nel periodo rilevante per il conseguimento degli obiettivi del PNRR gli uffici giudiziari, centrali e periferici, subiscano impoverimenti di organico dovuti a trasferimenti non previamente valutati dall'Amministrazione.

I **commi 4, 5 e 6** intendono prorogare al 31 dicembre 2025 l'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria in corso presso le stesse. La proroga è resa necessaria dalla peculiarità dei territori nei quali tali uffici operano e nelle specifiche esigenze che li contraddistinguono.



Il **comma 7** prevede che le intercettazioni vengano effettuate attraverso le infrastrutture digitali interdistrettuali - previste dall'art. 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, convertito con modificazioni nella legge 9 ottobre 2023, n. 137 ed individuate con DM 6 ottobre 2023 - quanto ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 2025, così prorogando il termine del 28 febbraio 2025, previsto dal testo vigente. Il nuovo termine è stabilito tenendo conto dell'aggiornato stato di avanzamento delle operazioni di implementazione delle infrastrutture digitali interdistrettuali.

Il **comma 8** intende assicurare al Ministero della giustizia la massima operatività al fine di contribuire all'efficienza ed all'efficacia dei relativi servizi. In particolare, si proroga sino al 31 dicembre 2025 la deroga alla normativa che consente al personale dell'amministrazione della giustizia di prestare servizio presso altre amministrazioni prevedendo, per lo stesso personale, il divieto di distacco, comando o assegnazione. Si tratta di previsione necessaria per garantire che nel periodo rilevante per il conseguimento degli obiettivi del PNRR gli uffici giudiziari non subiscano impoverimenti di organico.

Articolo 11 (Disposizioni concernenti termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il **comma 1** proroga al 1° gennaio 2025 il termine di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui provvedono affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile.

La disposizione prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) sono definite, tra l'altro, le modalità di attuazione dell'obbligo, secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo ("Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, è assunto un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030").

Il suddetto decreto ministeriale disciplina, altresì, le procedure di verifica del rispetto dell'obbligo; le modalità con cui può essere ridotta la soglia di cui al comma 1, tenendo conto dell'evoluzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, e della sostenibilità economica degli investimenti; il versamento di un contributo compensativo in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nei casi di mancato rispetto dell'obbligo; l'utilizzo delle risorse confluite nel citato fondo secondo criteri di massima efficienza e riduzione dei costi nell'individuazione dei contributi compensativi per i soggetti obbligati al versamento.

La norma in esame differisce dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore dell'obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui.

Si rileva che l'indicazione temporale del 1° gennaio 2024, prevista all'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non deriva strettamente dal recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, la quale non prevede una puntuale decorrenza dell'obbligo in questione.

La necessità della proroga del termine iniziale previsto dalla disposizione legislativa è determinata dal fatto che, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo della disposizione medesima, si è reso opportuno attendere la pubblicazione delle linee guida della Commissione europea relative alla definizione di calore e freddo di scarto, prevista dall'articolo 2 (9) direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia



da fonti rinnovabili (RED II) e disciplinato al fine di promuovere l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, dall'articolo 23 della direttiva UE 2023/2413 del parlamento europeo e del consiglio del 18 ottobre 2023 (RED III).

Inoltre, si rileva che anche in sede di consultazione pubblica, condotta sullo schema di decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 27 – svoltasi dal 19 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024 – la maggioranza degli operatori ha segnalato l'importanza di considerare anche il calore di scarto come fonte rinnovabile ai fini del rispetto degli imponenti obblighi, come indicato, del resto, anche nell'allegato I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che prevede che il calore di scarto venga incluso all'interno della contabilizzazione della quota di calore prodotta da fonti rinnovabili.

La possibilità di conteggiare il calore di scarto, al fine di adempiere all'obbligo imposto dalla norma primaria, presenta particolari criticità e complessità che hanno impedito di concludere l'istruttoria tecnica sul decreto in questione. A tal riguardo, si è ritenuto opportuno, per adottare scelte tecniche coerenti con l'ordinamento europeo, attendere la pubblicazione da parte della Commissione europea di apposite linee guida.

Queste ultime sono state pubblicate con Comunicazione della Commissione europea, il 2 settembre 2024, al numero C (2024) 5043 “*Guidance on heating and cooling aspects in Articles 15a, 22a, 23 and 24 of Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources as amended by Directive (EU) 2023/2413*”.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene necessario posticipare il termine previsto per l'entrata in vigore dell'obbligo di incremento di energia termica rinnovabile, al fine di consentire agli operatori di poter programmare gli interventi e gli investimenti necessari in un arco temporale sostenibile nell'autonomia organizzativa propria di impresa, evitando di porre in capo agli stessi in modo retroattivo l'adempimento di un obbligo. Tale differimento consente alle imprese soggette all'obbligo di poter fare affidamento su una congrua prospettiva temporale a conformarsi agli obblighi imposti.

Al riguardo, si consideri inoltre che l'obbligo *de quo* può essere conseguito attraverso una ponderata pianificazione delle scelte industriali, ciò in modo da garantire che l'incremento della produzione di calore e/o freddo da fonte rinnovabile avvenga nel modo più equo e sostenibile. Diversamente, adempiere ad un obbligo già a decorrere dal 1° gennaio 2024, così come previsto nella norma primaria, sulla base di regole entrate in vigore dopo tale data, avrebbe l'effetto di impedire un'adeguata ponderazione delle scelte da parte dei soggetti obbligati, che potrebbero comunque non riuscire a rispettare gli obblighi imposti.

Si precisa che tale disposizione attiene esclusivamente alla proroga di termini stabiliti da disposizioni legislative e che il termine non è stato già precedentemente prorogato. In aggiunta, il termine in questione è antecedente il 31 gennaio 2025 e la proroga risulta contenuta nel limite massimo di un anno.

Il **comma 2** elimina il termine ordinatorio previsto dall'art. 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

A oggi risultano individuati 42 Siti di interesse nazionale (SIN), per una superficie cumulata che costituisce approssimativamente il sei per mille del territorio nazionale (circa 170.000 ettari totali a terra e circa 78.000 ettari a mare). Sul sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) è disponibile una pagina dedicata all'anagrafica dei Siti di interesse nazionale (<https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/anagrafica-denominazione-caratteristiche/>) dalla quale è possibile accedere, per ciascun Sito, a una scheda descrittiva di sintesi e a una rappresentazione grafica georiferita.

In sintesi, ogni SIN ha caratteristiche specifiche in termini di inquadramento geografico e territoriale (Comuni interessati, diverse destinazioni urbanistiche, sia produttive che residenziali), storia



produttiva (Raffineria, Chimica Integrata, Acciaierie, Zone ASI, siti in esercizio, siti dismessi, aree a contaminazione passiva, ecc.) e problematiche ambientali (tipologie di contaminanti riscontrati, contaminazioni storiche, fonti attive di contaminazione, ecc.).

La perimetrazione di un SIN determina un effetto conformativo della proprietà (TAR Lazio, Sez. I, 27/7/2010, n. 27771), nonché conseguenze giuridiche per i proprietari delle aree in considerazione delle operazioni preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito (Cons. Stato, sez. VI, 27/12/2011, n. 6843).

La giurisprudenza ha chiarito che nei SIN il presupposto dell'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito (previsto dall'articolo 242, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le procedure ordinarie) è assorbito dall'inclusione dell'area all'interno della perimetrazione ai sensi dell'articolo 252 del ridetto decreto legislativo n. 152 del 2006, in ragione dei presupposti di legge «inerenti alla pericolosità degli inquinanti presenti nonché all'impatto ambientale in termini di rischio sanitario ed ecologico» (TAR Lazio, sez. I, 15/10/2008, n. 8920); la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, statuito che «la inclusione di una determinata area all'interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione rendendola soggetta a caratterizzazione» (Cass. Pen., Sez. III, 2/2/2018, n. 5075).

A tal proposito, occorre richiamare l'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale subordina la realizzazione di interventi e opere nei SIN a una specifica valutazione del MASE, concernente il rispetto di due condizioni:

- a) che detti interventi siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica;
- b) che detti interventi non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.

In tale contesto, e in particolare in ragione dei vincoli (ambientali e conformativi) derivanti dall'inclusione di un'area nel perimetro di un SIN, l'articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, ha demandato al Ministro della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), «la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Il termine iniziale di un anno è stato prorogato di un ulteriore anno ad opera dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023 e, successivamente prorogato di un ulteriore anno dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024.

Tale attività, particolarmente complessa per il numero dei SIN (42) da esaminare e per la specificità di ciascuno di essi, necessita di una disciplina di una ripermetrazione stabile nel tempo e non sottoposta a limiti temporali. Ciò anche perché esigenze di ripermetrazione possono ben verificarsi nel tempo, oltre i limiti temporali individuati dalla norma vigente, in ragione del progredire delle attività di bonifica che potranno giustificare l'esclusione di porzioni del territorio dai siti di interesse nazionale.

Di seguito si descrive lo stato delle attività in corso. Al fine di dare attuazione alla norma, la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto del 9 febbraio 2022, ha istituito un Gruppo di lavoro incaricato di effettuare la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il procedimento è suddiviso in sintesi in tre fasi:

- 1) predisposizione della proposta tecnica;
- 2) conferenza di servizi decisoria;
- 3) decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la ricognizione e la ripermetrazione dei SIN.



Il Gruppo di lavoro vede la partecipazione del personale della Direzione generale competente del MASE, di ISPRA e del personale Sogesid che opera sull'assistenza tecnica FSC.

Si sono tenute numerose riunioni del Gruppo di lavoro in seduta plenaria, nonché specifiche riunioni tecniche. In particolare, nelle prime riunioni sono stati definiti i criteri in base ai quali è possibile procedere alla deperimetrazione dei SIN.

L'attività è proseguita, per ciascun SIN, sotto un duplice profilo:

a) si è provveduto alla ricognizione degli atti e documenti che a suo tempo hanno determinato la perimetrazione dei SIN, nonché alla ricognizione dei procedimenti di caratterizzazione/bonifica delle singole aree ricomprese nei SIN (fase ricognitiva);

b) sono state convocate apposite riunioni con gli enti locali interessati (regione, provincia, comuni), al fine di acquisire elementi finalizzati all'eventuale deperimetrazione dei SIN (fase partecipativa). Le fasi sub a) e b) si sono concluse.

In sintesi, tra il 2022 e il 2023, per ognuno dei seguenti 18 SIN oggetto di valutazione ai fini della deperimetrazione:

- Priolo
- Pieve Vergonte
- Cengio e Saliceto
- Crotone – Cassano – Cerchiara
- Manfredonia
- Serravalle Scrivia
- Trento Nord
- Fidenza
- Cogoleto Stoppani
- Pioltello e Rodano
- Napoli orientale
- Sesto San Giovanni
- Terni Papigno
- Falconara marittima
- Brindisi
- Laghi di Mantova e Polo chimico
- Area industriale della Val Basento
- Taranto

si sono svolte:

- riunioni dei Gruppi di lavoro tecnici, nell'ambito delle quali gli istruttori dei siti interessati hanno esposto le caratteristiche dei SIN, evidenziandone le peculiarità e le eventuali problematiche attraverso delle presentazioni.

- incontri con gli enti locali interessati dal perimetro di ognuno dei SIN sopra indicati, finalizzati all'acquisizione di elementi utili al procedimento (fase partecipativa).

Tutta la documentazione raccolta nell'ambito di queste attività è stata via via trasmessa al Gruppo di lavoro e a ISPRA, incaricata di predisporre una relazione tecnica sulla deperimetrazione dei S.I.N. oggetto di valutazione.

Ad oggi sono state trasmesse da ISPRA tutte le relazioni tecniche relative ai 18 SIN.

Di seguito si elencano i SIN le cui relazioni sono state discusse in sede di riunione plenaria del Gruppo di lavoro del 10 ottobre 2023:

- Priolo
- Pieve Vergonte
- Cengio e Saliceto
- Cogoleto Stoppani
- Pioltello e Rodano
- Napoli orientale
- Terni Papigno



- Falconara marittima
 - Laghi di Mantova e Polo chimico
 - Area industriale della Val Basento
- A seguito della suddetta riunione, per i seguenti 3 S.I.N. non verrà modificato il perimetro:
- Laghi di Mantova e Polo chimico
 - Area industriale della Val Basento
 - Falconara marittima

Su 18 SIN oggetto di valutazione:

- per 5 SIN si è concluso il procedimento senza procedere con la deperimetrazione (Trento nord, Falconara Marittima, Serravalle Scrivia, Mantova, Val Basento);
- per 7 SIN sono stati registrati i decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (Cogoleto, Fidenza, Priolo, Pioltello, Brindisi, Terni, Cengio);
- per 1 SIN lo schema di decreto è alla firma del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (Manfredonia);
- per 1 SIN è stato adottato il decreto direttoriale di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria: Sesto San Giovanni;

Relativamente ai restanti 4 SIN:

- Taranto: è in corso un supplemento istruttorio in merito all'esclusione di alcune aree a mare e a terra;
- Crotone: è in corso la conferenza di servizi ma si rende necessario un supplemento istruttorio;
- Pieve Vergonte: è in corso la conferenza di servizi ma si rende necessario un supplemento istruttorio;
- Napoli orientale: è in corso la conferenza di servizi decisoria.

In sintesi, sono in corso di definizione 6 procedimenti.

In tale contesto la disposizione in esame si rende assolutamente necessaria per completare il lavoro avviato e, dunque, soddisfare l'interesse primario sotteso alla norma, ossia svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN.

Articolo 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Il **comma 1** proroga il periodo di transitorietà del cinque per mille limitatamente alle ONLUS, con la finalità di coordinare le disposizioni del decreto legislativo n. 111 del 2017 e del DPCM del 23 luglio 2020, con quelle del D.M. n. 106 del 2020 e del decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 relative all'istituzione e operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La proroga si rende necessaria per evitare che enti di notevole rilevanza sociale possano, per il 2025, restare esclusi dal riparto del beneficio del cinque per mille dell'IRPEF che costituisce ormai un'importante fonte di finanziamento per le realtà non profit. Infatti, in base al decreto legislativo n. 111 del 2017 e al DPCM del 23 luglio 2020, dall'anno successivo a quello di operatività del Registro, saranno destinatari del contributo del cinque per mille gli enti iscritti al RUNTS in sostituzione della categoria "enti del volontariato" (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nel settore ONLUS) beneficiari del 5 per mille, in via transitoria fino all'operatività del Registro. In questo contesto, quindi, il problema di ripartizione del cinque per mille si potrebbe porre con riferimento alle ONLUS per le quali è prevista una particolare procedura ai sensi dell'art. 34 del D.M. n. 106 del 2020 per la loro iscrizione nel RUNTS. Detto articolo dispone che "1. L'Agenzia delle entrate, secondo modalità e specifiche concordate con il Ministero, comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle Onlus, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30. (...) 2. L'elenco degli enti cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale. (...) 3. Ciascun ente inserito nell'elenco di cui al comma 2, ai



fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, presenta, a partire dalla data di pubblicazione di cui al comma 2 e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'ufficio del RUNTS territorialmente competente (...). In altri termini, per le ONLUS l'accesso al RUNTS, diversamente dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, non avviene attraverso la procedura di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo n.117 del 2017, ma è sottoposta ad un autonomo procedimento che richiede che le ONLUS procedano, una volta pubblicato l'elenco, a presentare istanza di iscrizione al RUNTS. Pertanto, l'abrogazione della disciplina ONLUS dipende da due condizioni: l'operatività del RUNTS e il rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, non essendo solo sufficiente il solo avvio del RUNTS, avvenuto il 23 novembre 2021. Poiché il processo di notifica alla Commissione UE delle disposizioni fiscali sottoposte al regime autorizzatorio è stato intrapreso nel corso dell'anno 2022, a seguito delle disposizioni correttive al Titolo X del Codice del Terzo settore apportate con il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, non si è ancora concluso ma è da ritenere verosimile che l'autorizzazione della medesima Commissione possa intervenire nel corso del 2025 ne consegue che il termine entro il quale le Onlus potranno fare domanda di iscrizione al RUNTS sarebbe - per quanto sopra evidenziato - il 31 marzo 2026 (periodo di imposta successivo all'autorizzazione). Con la disposizione in argomento si prevede quindi che anche per l'anno 2025 il contributo del cinque per mille venga attribuito alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021 (data in cui sono cessate le procedure di iscrizione), con le modalità previste dal DPCM 23 luglio 2020 per "gli enti del volontariato", sempre che rimangano iscritte nell'anagrafe ex art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Articolo 13 (Proroghe di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)

Il **comma 1** interviene sulla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) per prorogare al 31 marzo 2025 la decorrenza dell'obbligo assicurativo (c. 1) in capo alle imprese, e per escludere le grandi imprese dalla limitazione della percentuale di scoperto o franchigia che può essere prevista nel contratto (c. 2).

La legge di bilancio, infatti, demandava ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy* l'attività normativa secondaria necessaria al funzionamento del meccanismo assicurativo, ed il 19 novembre 2024 la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha reso il suo parere in merito.

A legislazione vigente le imprese sono tenute alla stipula del contratto assicurativo entro il 31 dicembre 2024 e le imprese assicurative, secondo l'articolo 11, comma 1, dello schema di regolamento, hanno novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale per adeguare i testi di polizza. Come osserva il Consiglio di Stato, il combinato operare dei due termini non consentirebbe alle imprese assicurative di offrire prodotti aggiornati alle previsioni del decreto ed alle imprese tenute all'assicurazione di effettuare una scelta consapevole tra i prodotti assicurativi, con il rischio, per entrambi i soggetti, di essere sanzionati ai sensi, rispettivamente, dei commi 102 e 106 della disposizione primaria citata.

La proroga del termine al 31 marzo 2025 è necessaria – unitamente ad una modulazione del termine previsto nel decreto – per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa e alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi catastrofali indicati e definiti nella fonte secondaria.

Articolo 14 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)

La disposizione di cui al **comma 1** si inserisce nel perimetro normativo tracciato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativa alla concessione di contributi a fondo perduto e al credito di imposta per le imprese turistiche, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025 il termine ultimo per la



conclusione di alcuni interventi, in modo da realizzare un potenziamento dell'offerta turistica nazionale, garantendo una maggiore competitività delle imprese e consentendo un adeguato sviluppo economico del settore.

In particolare, la **lettera a)**, che modifica il comma 1, al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riconosce agli operatori turistico-ricettivi (alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici) un contributo sotto forma di credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi indicati nel comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge n. 152 del 2021 e realizzati dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge e fino al 31 ottobre 2025.

La **lettera b)**, che modifica il comma 2, prevede che ai medesimi soggetti sopra individuati, venga riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi, di seguito descritti, realizzati dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge e fino al 31 ottobre 2025, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario:

- a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) interventi edilizi, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- e) interventi di digitalizzazione.

La misura è finalizzata, pertanto, a prorogare il termine ultimo per la conclusione degli interventi sopra descritti, in modo da realizzare un potenziamento dell'offerta turistica nazionale, garantendo una maggiore competitività delle imprese e consentendo un adeguato sviluppo economico del settore.

A tale proposito si rappresenta che, ad esito della definizione delle istruttorie sulle domande pervenute, sono state ammessi al contributo, al netto delle rinunce, 3611 beneficiari. Di questi 1632 hanno concluso gli interventi. Per 873 tale conclusione è attesa, anche sulla base delle interlocuzioni intercorse fra gli stessi e il soggetto gestore, entro il mese di dicembre 2024, mentre, in relazione ai restanti 1106 beneficiari il rispetto del termine previsto dall'attuale formulazione dei commi 1 e 2 non appare ragionevolmente prevedibile. La modifica mira quindi a prevenire il rischio che i relativi beneficiari decadano dal contributo frustrando le finalità incentivanti cui l'articolato normativo è preposto e rendendo vana la corposa attività istruttoria già svolta dal soggetto gestore.

La disposizione inoltre è finalizzata a prorogare i termini per la fruizione del credito d'imposta previsti dall'Avviso del Ministero del turismo del 23 dicembre 2021, consentendo di utilizzarlo entro il termine della prescrizione decennale, che in genere è prevista per agevolazioni analoghe.

La lettera c) novella il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ribadendo la neutralità finanziaria.

Il **comma 2** prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di alcuni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali che, secondo la normativa vigente, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2024.

La norma si inserisce nell'ambito del perimetro normativo tracciato dall'articolo 6, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prorogando al 31 dicembre 2025, il termine fino al quale possono essere realizzati, previa



dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), taluni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

Le condizioni nel rispetto delle quali i progetti di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa DILA sono indicate al citato articolo 6, comma 2-*septies* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e sono quelle di seguito descritte.

Gli impianti devono essere:

- realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde;
- di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp);
- finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.

L'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevede, inoltre, che, ove gli impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la dichiarazione debba essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.

Si segnala, altresì, che la disposizione in esame, è stata oggetto di numerosi dubbi interpretativi, i quali, con nota prot. n. 240/2024 del 24 maggio 2024, sono stati sottoposti all'attenzione del Ministro della cultura. Il riscontro alla richiesta di chiarimenti risulta essere stato fornito in data 6 settembre 2024.

Considerato, pertanto, che una maggiore chiarezza interpretativa sul testo è stata raggiunta recentemente e tenuto conto della tempistica occorrente per la formulazione delle richieste dei permessi e per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 2-*septies*, si rende necessario prevedere un lasso di tempo ulteriore per consentire alle imprese turistiche o termali di avvalersi della procedura semplificata.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'intervento normativo in oggetto prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della durata della misura di semplificazione che, secondo la disposizione attualmente vigente, come visto, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2024.

In quest'ottica si concretizza, dunque, un potenziamento dell'offerta turistica nazionale, garantendo una maggiore competitività delle imprese, da cui emerge la necessità che la proroga interessi un periodo di durata non troppo breve al fine di consentire una adeguata tenuta economica del settore. Invero, in assenza della proroga delle procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici, a partire dal 1° gennaio 2025, le strutture turistiche e termali non potrebbero più beneficiare delle semplificazioni previste dall'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Di conseguenza, l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde, di potenza non superiore a 1.000 kWp, tornerebbe a essere soggetta alle procedure autorizzative ordinarie, più complesse e onerose. Ciò comporterebbe un inevitabile rallentamento nell'adozione di soluzioni energetiche sostenibili da parte delle strutture interessate, con potenziali ripercussioni negative sia in termini economici che ambientali.

Con riferimento alla disposizione in commento si segnala che l'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2023, n. 18, ha prorogato il termine, inizialmente previsto "per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", al 31 dicembre 2024.

Il **comma 3** proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e in ogni caso non superiore a 24 mesi. L'intervento normativo in esame si inserisce nella cornice normativa tracciata dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato.

Nello specifico, modifica una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. La norma oggetto di modifica concerne uno dei presupposti di ammissibilità – cosiddette causali - della durata dei contratti superiore a dodici mesi



- e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. La causale in oggetto, nella formulazione finora vigente, è costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro il 31 dicembre 2024; la novella di cui al presente intervento normativo proroga tale termine al 31 dicembre 2025. Resta fermo che tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga.

La norma, pertanto, si propone di fornire alle parti sociali più tempo per negoziare soluzioni adeguate per i diversi settori dell'economia. Invero, i contratti collettivi di lavoro del settore turistico risultano allo stato ancora in fase di rinnovo, in tal modo risultando tuttora non integrata la fattispecie di cui alla lettera a) del secondo periodo del comma 1 del citato articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In assenza della proroga prevista dall'intervento normativo in commento risulterebbe pertanto non più realizzabile l'estensione della durata del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato per un periodo superiore ai dodici mesi (e comunque non superiore ai ventiquattro mesi), non essendo più praticabile la previsione di tale fattispecie mediante specifica pattuizione nell'ambito dei contratti individuali di lavoro, motivando in ordine alle esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

Con riferimento alla disposizione in commento si segnala che l'articolo 18, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2023, n. 18 ha prorogato il termine, inizialmente previsto al 30 aprile 2024, al 31 dicembre 2024.

Articolo 15 (Proroga di termini in materia di sport)

La norma di cui al **comma 1** è volta a prorogare l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'intervento - già oggetto di proroga legislativa ad opera dell'articolo 16, comma 1, lett. a) del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14, e dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 - si rende necessario in quanto è in esame in Parlamento un provvedimento che reca una disciplina più ampia di quella oggetto del presente intervento, approvato in prima lettura presso la Camera dei Deputati e attualmente all'esame del Senato della Repubblica (AS 1120, recante "Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive"), al fine di rispettare i tempi dei relativi lavori parlamentari, che inevitabilmente potranno produrvi effetto.

Il **comma 2** modifica l'articolo 31 del decreto-legge n. 13 del 2023 inserendo un nuovo comma 2-*bis* il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 2 del citato decreto-legge sono applicabili fino al 31 dicembre 2027 al fine di garantire il completamento delle progettualità relative all'utilizzo del compendio sito in Roma, denominato «Città dello Sport».

Per tali finalità, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare forme di partenariato pubblico privato d'intesa con la regione Lazio e il Comune di Roma Capitale e può utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso compendio o su parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero può ricorrere alla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione (art. 3-*bis* del decreto-legge n. 351 del 2001) ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.

Articolo 16 (Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

La disposizione di cui al **comma 1** è motivata dalla straordinaria necessità ed urgenza di salvaguardare il lavoro istruttorio relativo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e dei relativi costi e fabbisogni standard, in attesa che il legislatore



individui procedure di determinazione dei LEP aderenti ai principi costituzionali enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024.

La citata sentenza della Corte ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale consequenziale della disciplina in materia di determinazione dei LEP contenuta nell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), facendo comunque salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo compiuto sulla base delle menzionate disposizioni.

Considerato che dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte (cui ha provveduto la Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale, n. 49 del 4 dicembre 2024), in base all'articolo 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, le disposizioni di cui ai citati commi da 791 a 801-*bis* della legge di bilancio 2023 - ivi incluse quelle relative al personale chiamato a svolgere attività istruttoria e alle connesse risorse finanziarie - non potranno più trovare applicazione, occorre con urgenza assicurare un nuovo fondamento normativo per l'attività amministrativa sin qui svolta, al fine di dare compiuta attuazione, anche sul piano organizzativo, alla sentenza stessa, nella ricordata parte in cui impone la salvaguardia del lavoro istruttorio e ricognitivo.

L'esigenza di consentire al personale, già individuato e formato sotto la vigenza della legge di bilancio 2023, di continuare a svolgere le attività istruttorie e ricognitive propedeutiche alla determinazione dei LEP discende da un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, nelle more della ridefinizione del percorso normativo per la determinazione dei LEP (e dei relativi costi e fabbisogni standard) più aderente ai principi affermati dalla Corte, permane l'esigenza di procedere comunque alle relative attività istruttorie. Tale esigenza resta comunque immutata, alla luce della costante giurisprudenza della Corte, ed è anche legata al raggiungimento degli obiettivi PNRR, con particolare riferimento al completamento della Missione 1 - Componente 1- Riforma 1.14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Riforma del quadro fiscale subnazionale), che implica un intervento in materia di LEP entro dicembre 2025. Inoltre, occorre riferire al personale incardinato presso il Dipartimento per gli Affari regionali anche lo svolgimento di una serie di attività che il legislatore, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ha attribuito alla "segreteria tecnica" di cui all'articolo 1, comma 799, della citata legge di bilancio e che, a seguito della sentenza della Corte, risultano inapplicabili. Si tratta in particolare:

- dell'articolo 2, comma 3, della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che prevede che, per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della delega, l'Amministrazione finanziaria si debba coordinare con la segreteria tecnica, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233), per la cura dell'attività istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1, componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

- dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che prevede che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si raccordi con la segreteria tecnica al fine di procedere alla proposta dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in favore delle persone con disabilità.

Per far fronte a tali esigenze l'articolo 16 stabilisce che l'attività istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri che, a tal fine, si avvale del contingente di personale già previsto dalla legge di bilancio 2023 e delle risorse a tal fine già stanziato. Il termine del 31 dicembre 2025, come indicato, corrisponde all'obiettivo di definizione dei LEP esplicitato in ambito PNRR.



Articolo 17 (Proroga di termini in materia di editoria)

La disposizione di cui al **comma 1** è finalizzata a far fronte al persistente stato di crisi nel settore editoriale, garantendo alle imprese editrici la continuità del sostegno pubblico nelle more dell'emanazione del Regolamento per la ridefinizione ed integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi diretti, previsto dall'articolo 1, comma 316, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) e in corso di adozione, volto a razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie destinate a tale finalità, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi.

Per tale motivo, proroga alcune disposizioni di *favor* introdotte, in deroga all'attuale disciplina dei contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dai provvedimenti adottati per l'emergenza Covid-19. In particolare, le proroghe riguardano: l'abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite che, con il provvedimento, è prorogato anche per le annualità 2025 e 2026; il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo che, con il provvedimento, è prorogato anche per le annualità 2024 e 2025; l'applicazione della c.d. "*clausola di salvaguardia*" (secondo cui il contributo calcolato per l'anno di riferimento è parificato a quello percepito per l'anno 2019 ove quest'ultimo risulti di importo superiore), che, con il provvedimento, sono prorogate anche per le annualità 2025 e 2026.

Articolo 18 (Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

La disposizione, al **comma 1**, proroga fino al 30 giugno 2025, la norma che disciplina la possibilità di:

- estendere le condotte scriminabili con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica (condotte di: partecipazione ad associazioni sovversive, assistenza agli associati, organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, arruolamento, addestramento ad attività e finanziamento di condotte, con finalità di terrorismo, istigazione a commettere delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato, partecipazione a banda armata, istigazione a delinquere per delitti di terrorismo);
- attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del Comparto all'espletamento delle attività info-operative;
- utilizzare l'identità di copertura nei procedimenti penali per reati scriminati con garanzie funzionali, dandone comunicazione riservata contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione all'Autorità giudiziaria che procede nei confronti dell'appartenente agli Organismi di informazione per la sicurezza;
- deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura, sia laddove l'appartenente agli Organismi di informazione per la sicurezza abbia operato sotto copertura, sia quando risulti comunque necessario mantenerne segreta la reale identità a fini di tutela, anche personale.

La disposizione, al **comma 2**, proroga, fino al 30 giugno 2025, la norma che disciplina la possibilità per il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti e internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale.

Articolo 19 (Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura)

La disposizione di cui al **comma 1** rende l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio xylella fastidiosa, di cui all'art. 8-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44) a regime.



Ci si riferisce alla possibilità per il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dal batterio previa comunicazione alla regione, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento, in deroga al divieto di abbattimento degli alberi di olivo o della procedura di abbattimento per morte accertata o improduttività, nonché in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica ed alle procedure valutative ambientali.

Con riferimento alla zona infetta si specifica che la stessa non può essere definita in norma in quanto la delimitazione della stessa, ad opera del servizio fitosanitario nazionale, subisce modifiche sulla base dell'evoluzione della diffusione del batterio.

Articolo 20 (Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina)

Il presente articolo è volto a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di accoglienza e assistenza dei profughi ucraini titolari del regime di protezione temporanea, da ultimo prorogato dall'Unione Europea fino al 6 marzo 2026, tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso dall'avvio del conflitto e dalla prospettiva necessariamente transitoria delle misure emergenziali al tempo attivate a seguito della deliberazione dello stato di emergenza del 28 febbraio 2022.

In particolare, il **comma 1** prevede la prosecuzione puntuale delle singole disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025. Il medesimo comma prevede anche la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2025, dell'accoglienza dei profughi ucraini nell'ambito dei progetti SAI già in essere e attualmente in scadenza a fine anno.

Il **comma 2** dispone lo strumento – ovvero una o più specifiche ordinanze di protezione civile da adottarsi entro il 31 gennaio 2025, di concerto con il Ministero dell'Interno e sentite le Regioni e Province Autonome - con cui regolare il progressivo consolidamento e trasferimento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere da ricondurre in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

Con le medesime ordinanze di cui al primo periodo si provvede, altresì:

a) al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo una tantum, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonché l'anticipazione in favore degli Enti capofila delle convenzioni per l'assistenza diffusa per un importo pari al 50 per cento dell'onere massimo complessivo stimato. Tali convenzioni per l'assistenza diffusa possono essere prorogate in ogni caso per un periodo non superiore a 6 mesi;

b) a stabilire la cessazione del riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 21/2022 per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025 e alla fissazione di termini temporali per la relativa richiesta in relazione ai titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati prima del 1° febbraio 2025;

c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalità di prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 2022, a cura delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, sotto il coordinamento del competente Ministero dell'Interno;

c) a regolare l'assegnazione alle Amministrazioni ordinariamente competenti, cui sono trasferite le misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del richiamato



decreto-legge n. 21 del 2022, delle corrispondenti risorse finanziarie, allo stato disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Si prevede, altresì, che le risorse eventualmente eccedenti l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono destinate, per l'anno 2025, all'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Il **comma 3** prevede che le ordinanze di protezione civile possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il Decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Si applicano, altresì, ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.

Il **comma 4** detta disposizioni di natura finanziaria.

Articolo 21 (Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza)

L'articolo 21 prevede l'abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza.

Con i **commi 1 e 2** si interviene sull'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai fini dell'abrogazione delle disposizioni in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari ed in particolare, con i commi da 4-*bis* a 4-*quinqies*, in materia di documentazione amministrativa per gli immigrati.

In particolare, il comma 4-*bis* interveniva modificando la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, eliminando ogni riferimento all'applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In via analoga, il comma 4-*ter* interveniva invece sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 394 del 1999 che, all'articolo 2, comma 1, riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti, sopprimendo il riferimento all'applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

Il successivo comma 4-*quater* provvedeva a fissare la decorrenza iniziale delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, a partire dal 1° gennaio 2013, mentre il comma 4-*quinqies* rinviava ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, l'individuazione delle modalità per l'acquisizione d'ufficio di una serie di documenti, nonché delle misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione, da adottarsi - secondo l'iniziale previsione - entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. L'efficacia delle previsioni di cui ai sopra citati commi veniva, così, subordinata alla realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.



Tuttavia, il percorso di implementazione informatica si è dimostrato sin da subito tecnicamente molto complesso specie in considerazione del fatto che non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato (*ex plurimis*, Giustizia, Lavoro, Istruzione ecc.) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.

Tali interventi di adeguamento tecnologico hanno quindi determinato la necessità di prorogare più volte il termine inizialmente previsto per il completamento, da ultimo con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha fissato il termine del "31 dicembre 2024" per l'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, dello stesso articolo 17.

Allo stato attuale, pertanto, permanendo le difficoltà tecniche sopra descritte, si impone la necessità di provvedere all'abrogazione della disciplina in esame dal momento che, in assenza di proroga, gli uffici competenti in materia di immigrazione delle Questure, ai fini del rinnovo dei permessi di soggiorno, si troverebbero nella necessità di dover procedere alle opportune verifiche mediante scambio di corrispondenze con le articolazioni territoriali delle altre amministrazioni coinvolte circa gli stati e le situazioni o condizioni autocertificate con dichiarazione dello straniero con conseguente notevole allungamento dei tempi di rilascio dei titoli di soggiorno in questione.

Con il **comma 3**, si abrogano i commi 31-*ter* e 31-*quater* dell'art. 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, l'art. 14, comma 28, della norma predetta dispone che «I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica».

Il comma 31-*ter* del sopracitato articolo stabilisce che i comuni interessati assicurano l'attuazione dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali: entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; entro il 30 settembre 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; entro il 31 dicembre 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

Tali termini sono stati più volte prorogati, da ultimo al 31 dicembre 2024 (art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2024), anche alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza 4 marzo 2019, n. 33, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del summenzionato art. 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 - come innovato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 - nella parte in cui non prevede la possibilità di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che, a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio-ambientali del comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.

In ragione della giurisprudenza costituzionale e delle competenze legislative regionali in materia, il superamento dell'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali, come previsto dalle disposizioni oggetto dell'intervento normativo di cui trattasi, costituisce uno dei punti qualificanti della revisione del Testo unico degli enti locali, che rientra fra i disegni di legge collegati



alla manovra di finanza pubblica per il 2025, come risulta dal Piano strutturale di bilancio 2025-2029.

Tanto premesso, si rende necessaria l'abrogazione del comma 31-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, conseguentemente, del comma 31-*quater* del citato articolo, che disciplina le conseguenze dell'inosservanza dei termini in questione.

I **commi 4 e 5** prevedono l'abrogazione dell'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, che ha istituito e regola il procedimento per l'irrogazione della sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, regolando anche gli effetti di tale abrogazione, sia relativamente ai procedimenti sanzionatori che ancora non si sono conclusi con l'irrogazione della sanzione, che vengono definitivamente interrotti, sia sui provvedimenti sanzionatori, già adottati, che sono annullati, sia sui giudizi ancora pendenti e relativi a tali sanzioni, che sono estinti di diritto, mentre restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Infatti, dalla lettura delle norme relative all'istituzione dell'obbligo vaccinale per le categorie di soggetti obbligati e del conseguente procedimento sanzionatorio per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 100,00, nonché dal complesso delle strategie poste in atto dal Governo per contrastare la diffusione del COVID-19 e alle relative conseguenze sulla salute dei singoli e sulla funzionalità del Servizio sanitario nazionale, si evince come la finalità perseguita mediante l'introduzione dell'obbligo vaccinale *de quo* sia stata quella di superare l'eventuale esitazione vaccinale, inducendo alla vaccinazione il maggior numero di persone appartenenti alle categorie più a rischio e alla fascia di età in cui è più alto il rischio di sviluppare la malattia in forma severa, nonché di subire conseguenze gravi, dunque di incrementare la copertura vaccinale anti-SARS-CoV2, obiettivo che è stato in parte raggiunto già nel primo semestre dell'anno 2022.

Ad oggi la suddetta finalità non può ritenersi più attuale. Infatti, gli elevati numeri della campagna vaccinale, la cessazione dello stato di emergenza e la marginalità degli effetti gravi conseguenti alla malattia e anche l'ultima proroga della sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni fino al 31 dicembre 2024, disposta con il decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2024 n. 18, che ha modificato l'articolo 7, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2022, n. 199, non rendono più attuale la sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo vaccinale, secondo l'intenzione del legislatore, che ne aveva giustificato la sua introduzione più di tre anni fa. A ben vedere, infatti, le sanzioni amministrative, a differenza delle pene, non si pongono come strumento di difesa dei beni giuridici essenziali del sistema, ma costituiscono “un momento ed un mezzo per la cura dei concreti interessi pubblici affidati all'Amministrazione”, come affermato in una storica pronuncia della Corte Costituzionale del 14 aprile 1988, n. 447, nella quale si legge anche che “*La deterrenza di una sanzione, infatti, non è l'unico modo con il quale può assicurarsi l'efficienza di un comando amministrativo: comunque tale deterrenza è male invocata per le sanzioni di modico valore ed è inadeguata allo scopo nei casi di difficile esigibilità del credito, vale a dire di verificata incapacità del debitore di adempiere la relativa obbligazione o addirittura di inettitudine del suo patrimonio ad essere utilmente aggredito in executivis*”. Alla luce di tali principi, dunque, appare chiaro che una eventuale ripresa dei procedimenti sanzionatori, al termine dell'attuale periodo di sospensione, previsto per il 31 dicembre 2024, non costituirebbe più un momento e un mezzo per la cura di interessi concreti e attuali affidati all'amministrazione, e richiedere anche degli stanziamenti per il mantenimento in funzione della Piattaforma nazionale – DGC (PN-DGC), che consente la gestione automatizzata dell'intero processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, di circa 1 milione e 200 mila euro l'anno. Inoltre, per gestire circa 115 mila e-mail pervenute all'indirizzo di posta elettronica



“*obbligovaccinale@sanita.it*”, il Ministero della salute si è dovuto dotare della Piattaforma Salerforce che richiede un costo di licenza di circa 60 mila euro annui e un costo di gestione di circa 30 mila euro.

Inoltre, alla ripresa delle attività per l'irrogazione delle sanzioni, il procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 4-*sexies* del citato decreto-legge n. 44 del 2021 - e il conseguente prevedibile contenzioso che ne potrà derivare - oltre che nei confronti degli altri soggetti con età uguale o superiore a cinquanta anni, che non sono stati ancora destinatari della sanzione, coinvolgerà anche gli altri soggetti obbligati alla vaccinazione con età inferiore ai cinquanta anni, ed in particolare gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 4), i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 4-*bis*), personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa all'interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (art. 4-*ter*), personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (art. 4-*ter.1*), personale docente ed educativo della scuola (art. 4-*ter.2*).

Si abbia riguardo al fatto che, allo stato, la disposta sospensione normativa delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021 non ha sospeso i termini processuali per la proposizione al Giudice di Pace delle opposizioni avverso le sanzioni amministrative già irrogate e, pertanto, attualmente si sta procedendo alla gestione del relativo contenzioso, inviando alle Avvocature distrettuali dello Stato, territorialmente competenti, le relazioni sui ricorsi finora comunicati al Ministero della Salute, che a fine giugno 2024 erano pari a 1535 ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa, di cui 898 già decisi con sentenza di primo grado, che vede soccombente l'amministrazione in circa l'80% dei casi (712 sentenze di accoglimento e 186 sentenza di rigetto) e, in alcuni giudizi, anche con condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, con conseguenti ulteriori oneri economici per lo Stato.

In alcuni casi le sentenze di primo grado sono state impugnate e attualmente è pendente anche un giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. Cosicché, per come anche documentato nella relazione tecnica di accompagnamento, la scelta legislativa trova una sua ragionevolezza non solo sotto il profilo del mutato contesto, ma anche sotto il profilo degli oneri e dei costi del procedimento sanzionatorio e del contenzioso in essere.

Articolo 22 (Entrata in vigore)

La disposizione reca l'entrata in vigore del provvedimento, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Articolo 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

Il **comma 1**, mediante la modifica dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che, a decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali esercitabili sulla base del *turn over* e da autorizzare con il d.P.C.M. previsto dal medesimo articolo 35, comma 4, abbiano una validità non superiore ai tre anni. Inoltre, al fine di salvaguardare le facoltà assunzionali pregresse non ancora esercitate (se già autorizzate con il d.P.C.M.) o esercitabili (se da autorizzare con il d.P.C.M.) alla data del 31 dicembre 2024, il medesimo comma 1 dispone il differimento di tale termine al 31 dicembre 2025 (non ulteriormente prorogabile). La disposizione, limitandosi a disciplinare il periodo (transitorio e a regime) entro cui possono essere esercitate le facoltà assunzionali da *turn over* disponibili a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica..

Il **comma 2, lettera a)**, prevede che, in deroga ai termini di prescrizione ordinari, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia differito di un anno (al 31 dicembre 2025) il termine previsto per la regolarizzazione degli obblighi contributivi di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, comma 10-*bis*.

Lo scopo della disposizione è quello di consentire alle amministrazioni pubbliche di portare a termine le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia ai fini dei trattamenti di previdenza, evitando il contenzioso che si verifica sistematicamente nel momento in cui l'omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali ai lavoratori.

Analogo differimento dei termini di regolarizzazione è previsto alla **lettera b)** per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate instaurati dalle amministrazioni pubbliche, attraverso la novella del comma 10-*ter* dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le disposizioni non determinano oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025 del regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di sanzioni ed interessi rispetto agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La disposizione consente di allineare temporalmente il regime di transitoria deroga alle disposizioni su sanzioni ed interessi con quella della sospensione dei termini prescrizionali degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fissata, a normativa vigente, al 31 dicembre 2024.

La disposizione non determina oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica. Inoltre, l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, prevede che i versamenti già effettuati a titolo di sanzioni non diano luogo a rimborso a favore dell'amministrazione versante.

Il **comma 4 (Avvocatura dello Stato - avvalimento di personale in comando)** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per i rimborsi del personale comandato è



già presente nel bilancio dell'Avvocatura un capitolo a tale fine dedicato (capitolo 4441) la cui dotazione finanziaria a legislazione vigente è congrua per far fronte a tale esigenza.

I **commi 5 e 6** sono volti a consentire il completamento della progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa ai sensi dell'art. 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 4.

A tal fine, è disposta l'estensione temporale, fino al 31 dicembre 2025, sia del termine finale per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero sia del termine di durata dell'incarico di Commissario straordinario.

Il comma 5 del citato art. 42-bis prevede che «*Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze*». Il comma 2 dell'art. 42-bis stabilisce, inoltre, che l'incarico del Commissario straordinario è a titolo gratuito.

Per quanto riguarda la struttura di supporto alle attività del Commissario, prevista dal comma 5-bis, dell'articolo 42-bis, la stessa è costituita da un contingente massimo di cinque unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza". Trattandosi esclusivamente di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, posto in una struttura di supporto al Commissario di governo, si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui gli oneri del personale comandato o fuori ruolo restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Oltre al predetto personale, possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario e comunque non è superiore a 48.000 euro annui. Agli oneri relativi agli esperti o consulenti e a quelli relativi alle spese di missione del personale della struttura, complessivamente quantificabili in 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 7** risponde all'esigenza di garantire continuità, per l'anno 2025, alle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica di cui all'art. 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, che sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la copertura dei nuovi oneri derivanti dalla disposizione (**comma 8**), quantificabili in 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 9** proroga il regime della responsabilità erariale limitata ai casi di dolo. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 10** proroga al 30 giugno 2025 le attività del Commissario per le attività del G7 di cui al decreto-legge n. 5 del 2024, volte a terminare i collaudi e chiudere le rendicontazioni finali. Considerata la previsione per la quale tali attività sono svolte senza compenso, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Al **comma 1**, la disposizione di cui alla **lettera a)**, concernente il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** prevede la proroga fino al 2025 del periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate previsto dall'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 95 del 2017, ai cui sensi si provvede all'attuazione degli accordi sindacali afferenti ai predetti dirigenti nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio destinato al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile.

In assenza di interventi di proroga, il suddetto meccanismo troverebbe applicazione a far data dall'anno 2025; nondimeno, sono da tempo in corso riflessioni circa l'opportunità di introdurre disposizioni finalizzate alla modifica del meccanismo di finanziamento in questione, prevedendo, in via generale, che i trattamenti accessori e gli istituti normativi relativi al personale dirigente del Comparto Sicurezza e Difesa siano finanziati in modo analogo a quanto previsto per il restante personale. Pertanto, nelle more dell'elaborazione di tale intervento normativo, si rende necessaria una proroga della disapplicazione delle modalità di finanziamento della citata area negoziale attualmente previste dall'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Tenuto conto che le risorse previste dall'articolo 1, comma 355, della legge n. 213 del 2023, pari a 18 milioni di euro a decorrere dal 2024, sono considerate dalle amministrazioni coinvolte sufficienti per l'attuazione dell'area negoziale dirigenziale con riferimento al triennio 2024-2026 e sono coerenti con gli importi stanziati nei trienni precedenti (2018-2020 e 2021-2023), la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 2 e 3** consentono il rinnovo, fino al 4 marzo 2026, dei permessi di soggiorno, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, riconosciuta ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 2001/55/CE, del Consiglio del 20 luglio 2001, per il perdurare del conflitto bellico e il connesso stato di emergenza in cui versa la popolazione ucraina. Per gli aspetti di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, le suindicate disposizioni sono immediatamente applicabili a cura delle questure della Repubblica nell'ambito delle attività d'istituto di competenza, senza ulteriori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

In via generale, con riguardo ai costi connessi all'emissione del permesso di soggiorno elettronico, si evidenzia che gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, ai sensi degli articoli 7-*vicies-ter* e *quater* della legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7.

Nel caso di permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al **comma 2**, rilasciato in formato elettronico, si fa presente che lo stesso è concesso allo straniero a titolo gratuito e con oneri a carico dell'erario. Tuttavia, le disposizioni in parola si applicano a un ristretto bacino di utenza stimabile in circa 166.000 persone sulla base dei dati detenuti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno relativi ai titoli di soggiorno rilasciati per tali motivazioni. Pertanto, considerata l'esiguità della platea, agli adempimenti di cui al comma 2 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Diversamente, nelle ipotesi di conversione per motivi di lavoro del permesso di soggiorno (**comma 3**), i costi relativi all'emissione del permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro sono posti a carico dell'utente – sulla base della vigente disciplina di carattere generale – e si applicano le norme



in tema di versamento di un contributo, previste dall'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si conferma, pertanto, l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma di cui al **comma 4** (*facoltà assunzionali per diverse qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) si rende necessaria per assicurare anche nell'anno 2025 le facoltà assunzionali in diverse qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5, lettera a)**, concerne la proroga della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5, lettera b)** è volto a conservare fino al 30 aprile 2025, sul capitolo 2972 "Fondo destinato alla concessione di contributi economici in favore dei familiari del personale delle forze di polizia e del personale dei vigili del fuoco, deceduto in quanto impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", i fondi necessari per la corresponsione del contributo ai beneficiari, per i quali si è in attesa della conclusione del procedimento amministrativo.

Alla copertura dei relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2025, si provvede attingendo alle somme presenti sul fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2021, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che presenta la necessaria disponibilità. L'utilizzo delle risorse impiegate a copertura non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità a cui il fondo risulta destinato.

Il **comma 6**, nella misura in cui si limita a prolungare l'arco temporale di riferimento per la possibile dotazione sperimentale e l'eventuale assegnazione effettiva delle armi ad impulso elettrico pure al personale dei corpi e servizi di polizia locale dei comuni con popolazione censita inferiore a 20.000 abitanti, non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, da un lato, la platea astratta dei soggetti pubblici interessati da siffatta previsione è la medesima e la procedura sperimentale e dotazionale resta facoltativa, e, dall'altro, mantiene vigenza il disposto di cui al comma 6 del citato art. 19 del decreto-legge n. 113 del 2018, a mente del quale i comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla ripetuta sperimentazione e alla formazione del personale delle polizie locali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

Articolo 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

La disposizione di cui al **comma 1** (*alimentazione banca dati aiuti di Stato*) proroga al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). In coerenza con le precedenti disposizioni di proroga e considerato il carattere procedurale della disposizione, non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Il **comma 2**, tenuto conto della legge 27 ottobre 2023, n. 160, che ha delegato il Governo alla revisione e alla semplificazione del sistema degli incentivi alle imprese nonché delle numerose agevolazioni riconosciute in base a quanto stabilito dal «*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*» di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, dispone un'ulteriore proroga al 30 novembre 2025 del regime di sospensione di responsabilità previsto dall'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.



La disposizione è di tipo procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 3** differisce al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, entro il quale i beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da regioni, comuni, province e città metropolitane, essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

Alla luce della casistica trattata dall'Agenzia del demanio (sia per quanto riguarda le richieste di trasferimento già evase, sia per quelle attualmente in fase d'istruttoria), le diverse fonti di finanziamento indicate dagli enti territoriali nell'ambito delle istanze di trasferimento variano in relazione alla diversa tipologia di intervento finanziato o da finanziare. Quanto alle linee di investimento PNRR di riferimento, in via esemplificativa, sono indicate le seguenti misure di investimento:

- la misura di cui alla M5C2 – Investimento 1.3;
- la misura di cui alla M5C2.2 – Investimento 2.1;
- la misura di cui alla M2C4 – Investimento 2.2;
- la misura di cui alla M4C1 – Investimento 3.3.

Nell'ambito della predetta casistica, ricorre, altresì, l'indicazione di finanziamenti derivanti dall'incentivo "Conto Termico" di cui al D.M. 16 febbraio 2016, che rappresenta una delle misure incentivanti per la riqualificazione energetica di edifici pubblici per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la norma prorogata, similmente a quanto disposto dalle norme in materia di federalismo demaniale e culturale, prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono ridotte le risorse spettanti agli enti territoriali cui i beni sono trasferiti, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento stesso. Tale previsione assicura la neutralità finanziaria della norma.

Il **comma 4, lettera a)**, nel prorogare sino al 31 dicembre 2025 le disposizioni dettate dall'articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, recante la disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle pubbliche amministrazioni, comporta risparmi di spesa rispetto alla legislazione vigente, in termini di minori importi che saranno pagati dalle pubbliche amministrazioni per locazioni passive, a fronte degli attuali indennizzi di maggiore importo in situazioni di occupazione *sine titulo*. Infatti, la disposizione prorogata è orientata a conseguire risparmi di spesa favorendo, nello specifico:

- a) l'allocazione delle pubbliche amministrazioni in immobili più funzionali ed efficienti sotto il profilo del miglioramento energetico, al fine di ridurre i consumi energetici e, quindi, i costi di gestione dei beni;
- b) la razionalizzazione e il contenimento degli spazi locati dalle amministrazioni statali di cui all'art. 2, comma 222, primo periodo, della legge n. 191 del 2009 (ossia, le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali) per i propri fini istituzionali, con conseguente riduzione della spesa per affitti passivi;
- c) la possibilità di stipulare nuovi contratti di locazione passiva ad un canone che "deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto".

Sotto questo ultimo profilo, occorre evidenziare che il canone risultante dalla non applicazione dell'abbattimento deve essere inferiore all'ultimo importo corrisposto dalla pubblica amministrazione, garantendo quindi risparmio di spesa rispetto alla spesa storica.



La non applicazione delle riduzioni rispetto ai canoni congruiti dall’Agenzia del demanio è compensata dall’individuazione di soluzioni alternative rispetto a pregresse contingenti situazioni allocative fortemente penalizzanti e svantaggiose per lo Stato (sia dal punto di vista dei contratti di locazione in essere sia in termini di soddisfacimento dei fabbisogni allocati), dalla più agevole regolarizzazione delle locazioni passive, nonché dalla rinegoziazione dei contratti stipulati con i fondi FIP e FP1, a canoni, comunque, inferiori all’ultimo canone corrisposto.

Si evidenzia che detti utilizzi a “titolo precario” da parte della PA sono regolati dall’art. 4, comma 2-*septies*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, solo temporaneamente, ossia fino al 31 dicembre 2026 (FIP) e 31 dicembre 2027 (FP1), con il rischio che allo scadere di questi termini senza che i contratti siano stati regolarizzati, lo Stato potrebbe essere esposto a ingenti esborsi per penali previste dai citati contratti di locazione scaduti, ovvero per richieste di maggior danno da parte delle proprietà.

Il comma 4, lettera b), modifica il comma 2 dell’articolo 16-*sexies* del decreto-legge n. 146 del 2021, estendendo all’anno 2025 l’esclusione della società AMCO S.p.A. dalle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inseriti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT, già disposto per il quadriennio 2021-2024, e precisando che la società medesima risulta comunque soggetta all’obbligo di comunicare i dati e le informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Come indicato dal **comma 5**, la disposizione di cui al comma 4, lett. b), comporta oneri per l’anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto di importo pari a 500.000 euro, alla cui compensazione si provvede mediante la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il comma 6, che estende sino al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata previsto dall’articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 119 del 2018, è di carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2025 gli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati da Consip e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico.

La disposizione, operando esclusivamente una proroga di contratti in corso e nei massimali già previsti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Da essa potrebbero derivare risparmi per le singole amministrazioni, in termini di spesa e di processo, riconducibili alla possibilità di utilizzo di contratti in corso, risparmi che sarebbero quantificabili soltanto a consuntivo.

Il comma 8 apporta modifiche alla sospensione, per 24 mesi, dei provvedimenti della Banca d’Italia di revoca dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 106 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi bancarie e creditizie (TUB), conseguente al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53. Tali modifiche, pertanto, non comportano nuove attività e, di conseguenza, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso la Banca d’Italia, l’Autorità competente per l’attuazione della norma (che ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria) procederà a effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Il comma 9 proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria sono autorizzati ad approvare i bilanci aziendali relativi agli anni precedenti il 2022 (ad oggi il termine è fissato al 31 dicembre 2024 ai sensi di quanto disposto dall’articolo 12-*bis* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87). Conseguentemente, la norma definisce principi e modalità di adozione e approvazione degli stessi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Il **comma 10** modifica l'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) per rinviare al 1° gennaio 2026 l'applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 146 del 2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2025. La modifica del regime fiscale IVA di talune prestazioni rese da enti associativi è stata disposta al fine di superare la procedura d'infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell'IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell'ente.

Alla norma originaria non erano stati ascritti effetti. In linea con la valutazione originaria, anche al differimento previsto dalla norma in commento non vengono ascritti effetti finanziari.

Il **comma 11** incrementa di 100 milioni di euro (portandola da 320 milioni di euro a 420 milioni di euro) l'entità della quota capitale di prestito concedibile ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2024, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A., e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura.

L'incremento dell'entità del prestito concedibile, alle condizioni suindicate si rende necessario per garantire la continuità produttiva ed occupazionale del compendio aziendale di proprietà di ILVA S.p.A., nelle more del completamento dell'aggiudicazione dei compensi da parte dell'amministrazione straordinaria, slittata, secondo quanto riferito dal MIMIT, amministrazione titolare dei poteri di vigilanza sugli organi commissariali di gestione della procedura di amministrazione straordinaria, al primo quadrimestre del 2025.

Il **comma 12** provvede alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 11 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

Per le finalità perseguite dalla norma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato all'adozione dei decreti necessari ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per l'impiego degli stanziamenti attualmente allocati per il Fondo nazionale del made in Italy, capitolo 7416, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In costanza delle medesime assunzioni e valutazioni sottese al decreto interministeriale di concessione del finanziamento accordato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. del 2024, al **comma 13** si precisa che il medesimo finanziamento, nell'importo rideterminato, resta assoggettato alle medesime condizioni di restituzione e ai medesimi oneri finanziari a servizio del debito, declinati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 luglio 2024.

Il **comma 14** modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, disponendo che:

▪ è esteso da uno a due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 131 del 2023, il periodo nel quale le imprese che acquistano un compendio aziendale da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa hanno la possibilità di valutare gli attivi finanziari, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;



▪ è esteso fino al termine del 31 dicembre 2025 il periodo entro il quale è consentito alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che acquisiscano un compendio aziendale dalle anzidette imprese cessionarie, di rilevare inizialmente gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, anziché al prezzo di cessione.

Le suindicate estensioni temporali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che anche alle disposizioni oggetto di modifica non erano stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 4 (Disposizioni concernenti termini in materia di salute)

Il **comma 1** elimina il termine, fissato dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 al 31 dicembre 2024, entro il quale gli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'Ente strumentale della Croce Rossa italiana restano in carica. Per effetto di tale modifica, gli organi rimangono in carica sino alla conclusione della liquidazione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compensi da corrispondere agli organi della liquidazione coatta amministrativa (commissario liquidatore, sub commissario e componenti del comitato di sorveglianza), ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare, sono imputati in prededuzione alle spese di procedura e, quindi, gravano esclusivamente sull'attivo realizzato.

Il **comma 2** proroga fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 che consentono ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, titolari di qualifica professionale sanitaria o di operatore sociosanitario conseguita all'estero, di esercitare nel territorio nazionale una professione sanitaria presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private in deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le strutture sanitarie interessate procedono al reclutamento temporaneo di tali professionisti nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 3** proroga anche nell'anno 2025 la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi delle misure straordinarie di cui all'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernenti l'utilizzo delle misure previste dagli articoli 2-*bis*, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-*ter*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (incarichi a tempo determinato). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che la predetta misura straordinaria può essere attivata dagli enti del Servizio sanitario nazionale in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale.

Il **comma 4** proroga fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relative alla possibilità per le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale di utilizzare le misure di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, concernenti il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la predetta possibilità è consentita nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale.



Il **comma 5**, che proroga al 31 dicembre 2024 il periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha carattere meramente ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6**, che proroga al 30 aprile 2025 il termine previsto dall'articolo 1, comma 583, della legge n. 145 del 2018, per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale attività continuerà ad essere svolta dall'AIFA avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 7** modifica l'articolo 4 del decreto-legge n. 215 del 2023, prorogando al 31 dicembre 2025:

- alla **lettera a)**, il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale;

- alla **lettera b)**, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati;

- alla **lettera c)**, il termine di adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alla riforma sull'accREDITAMENTO istituzionale;

- alla **lettera d)**, il regime di limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

Le suindicate disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 8**, che proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro cui i laboratori devono adeguarsi a degli specifici standard organizzativi e di personale per ottenere da parte delle regioni e province autonome dei contributi, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è tesa esclusivamente a consentire il completamento delle azioni regionali oggetto delle misure di incentivo di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il **comma 9** elimina il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, per l'assegnazione di incarichi convenzionali ai medici in formazione in medicina generale nonché incide sulla disciplina delle incompatibilità durante la frequenza del corso di formazione specifica in medicina e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la retribuzione degli incarichi in parola avviene nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente per la remunerazione degli incarichi convenzionali.

Il **comma 10**, che consente a regime la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, presenta carattere ordinamentale, posto che le sostituzioni e gli incarichi provvisori già vengono conferiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 11** dà la possibilità di incrementare le prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario ai fini della riduzione delle liste d'attesa per un importo lordo, rispettivamente, di 101.885.000 euro e di 41.615.000 euro, per un totale di 143.500.000 euro per il solo anno 2025 a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive, la norma, in materia di imposizione sui compensi di tali prestazioni aggiuntive, conferma quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, che per i relativi compensi prevede un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali del 15% per le prestazioni in oggetto.

Per quanto concerne i dirigenti medici, considerando l'aliquota dell'Irap dell'8,5%, si stima un ammontare di reddito imponibile ai fini Irpef, derivante dal compenso per le maggiori prestazioni aggiuntive che potranno essere richieste a valere sulle risorse stanziata sopra indicate, di circa 93,9 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media Irpef del 43% e applicando l'aliquota dell'imposta sostitutiva del 15%, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -40,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di -1,6 e -0,6 milioni di euro. L'imposta sostitutiva è stimata pari a 14,1 milioni di euro. Considerando la vigenza stabilita dalla norma, di seguito l'andamento finanziario:

	2025	2026	2027	2028
IRPEF	-40,4	0	0	0
Addizionale regionale	0	-1,6	0	0
Addizionale comunale	0	-0,8	0,2	0
Imposta sostitutiva	14,1	0	0	0
Totale	-26,3	-2,4	0,2	0,0

milioni di euro

Analogamente, per quanto concerne le maggiori prestazioni aggiuntive che potranno essere rese dal personale sanitario, considerando l'aliquota dell'Irap dell'8,5%, l'aliquota contributiva ai fini pensionistici complessiva del 33% (di cui 23,80% a carico del datore di lavoro e 9,2% a carico del lavoratore), si stima un ammontare di imponibile ai fini Irpef di circa 25,7 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media Irpef del 35% e applicando l'aliquota dell'imposta sostitutiva del 15%, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -9,0 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di -0,4 e -0,2 milioni di euro. L'imposta sostitutiva è stimata pari a 3,9 milioni di euro. Considerando la decorrenza stabilita dalla norma, di seguito si riporta l'andamento finanziario:

	2025	2026	2027	2028
IRPEF	-9,0	0	0	0
Addizionale regionale	0	-0,4	0	0
Addizionale comunale	0	-0,2	0	0
Imposta sostitutiva	3,9	0	0	0
Totale	-5,1	-0,6	0	0

milioni di euro

L'andamento finanziario complessivo è il seguente:

	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------



Irpef	-49,4	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-2,0	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-1,0	0,2	0,0
Imposta sostitutiva	18,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-31,4	-3,0	0,2	0,0

milioni di euro

Agli oneri in termini di minor gettito derivanti dal presente comma, valutati in 31.400.000 euro per l'anno 2025 e in 3.000.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 31.400.000 euro per l'anno 2025 e 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il **comma 12**, che proroga fino al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4-*bis* del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dirette a consentire alle regioni e alle province autonome la possibilità di conferire gli incarichi semestrali di lavoro autonomo ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, presenta carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che gli incarichi provvisori sono conferiti nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale.

Articolo 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

Il **comma 1** ha natura ordinamentale e, pertanto, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si limita a prorogare di un anno la possibilità di accedere al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico con il titolo di studio di cui all'ordinamento previgente.

I **commi 2 e 3 (reclutamento dei dirigenti tecnici)** prevedono, rispettivamente:

- al **comma 2**, la proroga, non oltre il 31 dicembre 2025, degli incarichi dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126. Tali incarichi hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 2;
- al **comma 3**, la proroga del termine di cui articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Agli oneri derivanti dalle predette proroghe si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente nell'anno 2025 e, nello specifico, dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126. Tali oneri sono calcolati tenendo conto del costo lordo Stato annuo del dirigente tecnico pari a 142.431,43 euro, moltiplicato per 89 unità (59 prorogati +30 aggiuntivi). Le disposizioni, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** dispone sull'estensione di un anno scolastico delle attività delle *équipe* formative territoriali e comporta maggiori oneri, pari a 1.684.395 euro per l'anno 2025 e a 2.526.592 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio



2015, n. 107, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti, considerando i docenti fino al termine delle lezioni e, quindi, per 10 mesi.

Si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 120 docenti.

Per una stima prudenziale, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dei docenti delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali previsti per i rinnovi contrattuali 2022-2024 e 2025-2027 pari, rispettivamente, al 5,78% e al 5,40%, che determinano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, in 3.509,1545 euro.

In tal modo, per l'anno 2025, trattandosi di 4 mensilità (1° settembre - 31 dicembre 2025) a tempo pieno in comando risulta $3.509,1545 * 120 * 4 = 1.684.394,16$ euro (da arrotondare a 1.684.395 euro). Per l'anno 2026, trattandosi di 6 mensilità fino al 30 giugno 2026, il calcolo è $3.509,1545 * 120 * 6 = 2.526.591,24$ euro (da arrotondare a 2.526.592 euro).

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di 1.684.395 euro per l'anno 2025 e di 2.526.592 euro per l'anno 2026.

Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 6 (Proroga di termini in materia di cultura)

Il **comma 1** relativo alla possibilità per le direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate in un momento successivo, non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** proroga di un anno la durata della segreteria tecnica di progettazione di cui all'articolo 15, comma 6-bis, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, originariamente costituita - per la durata di cinque anni a far data dal 2017 e con una dotazione fino a venti unità di personale - a supporto dell'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016.

Per effetto dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017, il personale della segreteria tecnica è stato incrementato di ulteriori venti unità, nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuna delle annualità "dal 2017 al 2021". Entrambi i termini sono stati estesi, da ultimo, sino al 31 dicembre 2024 per effetto dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

Il comma 2, inoltre, stabilisce che la predetta struttura tecnica opera presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, al fine di conformare la disposizione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024.

Il **comma 3** estende anche il termine di cui al citato articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017 sino al 31 dicembre 2025, in considerazione dell'attività che l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 sarà chiamato a svolgere in vista della realizzazione degli interventi ad oggi in corso di attuazione.

L'impegno economico dedicato alla Segreteria Tecnica di Progettazione è sintetizzato di seguito:

- Gruppo A per un totale di € 1.370.304,00 - RAPPORTI CONCLUSI;
- Gruppo B per un totale di € 380.640,00 - RAPPORTI CONCLUSI;



- Gruppo C: si tratta di un gruppo costituito inizialmente da 31 professionisti (ingegneri e architetti) di cui attualmente sono in corso solamente 16 contratti. In relazione al gruppo C si precisa che ad oggi sono state rendicontate somme per un totale di € 951.787,75 corrispondenti complessivamente a 3139 giornate.

Il **comma 4** reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Gli oneri relativi al comma 2 risultano essere pari a 500.000 euro per l'anno 2025, trattandosi di proroga dell'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016; gli oneri relativi al comma 3 risultano essere pari a 1.000.000 euro per l'anno 2025, trattandosi di proroga dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017.

L'onere complessivo della norma è pari a 1.500.000 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 7 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2025 i termini di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, riguardanti:

- i contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
- l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione.

Sono inoltre rinnovati fino al 31 dicembre 2025 i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione in base a determinate condizioni.

La disposizione ha, pertanto, carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** proroga di ulteriori sei mesi i termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell'edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, di cui all'articolo 10-*septies* del decreto-legge, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

Trattasi di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo un mero differimento dei termini di validità dei titoli edilizi.

Il **comma 3** interviene sull'articolo 13, comma 17-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha previsto l'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un decreto recante specifiche linee guida in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie del sistema ferroviario, volte ad assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea. Le suddette linee guida sono finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare a infrastrutture e veicoli, nonché a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie.

Atteso che l'intero procedimento di adozione del suddetto decreto non si concluderà entro il 31 dicembre 2024, la disposizione differisce il termine al 30 aprile 2025 al fine di evitare che la mancata emanazione, entro il predetto termine, del decreto di approvazione delle linee guida determini una sospensione della circolazione dei veicoli ferroviari non ancora adeguati ai requisiti previsti dalle



specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui alla normativa europea, comportando di fatto la riduzione del servizio di trasporto merci e passeggeri.

Alla luce di quanto rappresentato, la disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** proroga di un anno la sospensione dell'aggiornamento biennale disposto ai sensi dell'articolo 195 del Codice della strada (d.lgs. 285 del 1992).

Il comma 497 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha sospeso, per gli anni 2023 e 2024, l'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada.

In particolare, il citato aggiornamento è previsto dall'articolo 195 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 che, al comma 3, prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada sia aggiornata con cadenza biennale in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

A tal fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia provvede, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, sulla base dei criteri ivi previsti.

La proroga di un anno della sospensione dell'aggiornamento biennale disposto ai sensi dell'articolo 195, si giustifica in ragione del fatto che, in data 29 novembre u.s., è stata pubblicata la legge n. 177 recante "*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*" che incide in modo significativo sull'apparato sanzionatorio del codice della strada.

A titolo esemplificativo, le modifiche prevedono che la sanzione amministrativa pecuniaria oggi fissata da 173 a 694 euro, prevista per chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti di velocità sarà innalzata tra 220 e 880 euro, se la violazione è compiuta all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno.

Anche in materia di violazione del divieto di sosta, con riferimento ad alcune particolari fattispecie si registra un incremento. In particolare: sono raddoppiate le sanzioni per i casi di divieto di sosta e di fermata sulle intersezioni o nelle corsie riservate allo stazionamento e alla fermata degli autobus e di tutti i mezzi TPL nonché nei casi di sosta su aree riservate ai disabili.

La proroga disposta dal vigente articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si fondava sull'esigenza tenuto conto dell'eccezionale incremento prezzo nel 2021-2022, posto che, a causa dell'inflazione di quel periodo, la variazione dell'indice FOI, indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato da ISTAT, nel periodo tra dicembre 2020 e novembre 2022, aveva subito un aumento pari al +15,6%.

La proroga prevista dalla disposizione in commento, invece, è finalizzata ad evitare il duplice effetto di incremento delle sanzioni derivanti, da un lato, dall'entrata in vigore delle nuove norme che incidono sul codice della strada sotto il profilo sanzionatorio e, dall'altro, l'imminente scadenza del termine di proroga fissato dal citato comma 497 che comporterebbero una eccessiva onerosità per i cittadini.

Pertanto, con la disposizione in parola si intende sospendere il prescritto aggiornamento biennale anche per l'annualità 2025 prevedendo, nel contempo, che l'emanando decreto di aggiornamento possa recuperare l'inflazione relativa al biennio 2024-2025.

Come già chiarito anche nella relazione tecnica predisposta a corredo della disposizione su cui si interviene, trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'introito derivante dall'applicazione delle predette sanzioni ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile *ex ante*.



Articolo 8 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, prevedeva all'art. 4, comma 2, un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'invio di dieci militari dell'Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell'Est Europa, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale. Successivamente, la legge di conversione n. 28 del 5 aprile 2022 aumentava a 2 milioni di euro tale stanziamento aggiuntivo, che veniva poi prorogato fino al 31 dicembre 2023 con la legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, e, infine, ulteriormente prorogato per il 2024 ed incrementato a 2,2 milioni di euro dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.

Tali fondi hanno consentito l'istituzione di 24 posizioni aggiuntive - destinate alle Sedi maggiormente esposte a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina - nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari esclusivamente per periodi che, anche per effetto di proroghe, non siano complessivamente superiori ad un anno.

Dato il permanere dell'esigenza di garantire un accresciuto livello di protezione alle sedi sopra menzionate, il **comma 1** protrae anche per il 2025 le 24 posizioni già istituite, il cui costo, pari a 2.204.285 euro, è evidenziato nella seguente tabella. Tale onere è arrotondato in via prudenziale a 2,34 milioni di euro, considerate le possibili variazioni dei coefficienti dell'indennità di servizio all'estero, per alcune delle sedi ivi indicate. Agli oneri così determinati si provvede mediante riduzione dell'accantonamento di parte corrente di cui alla tabella A allegata alla legge di bilancio 2025, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità. Si precisa che l'onere aggiuntivo recato dalla disposizione è finalizzato all'adempimento dell'obbligo internazionale di assicurare il funzionamento e la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche all'estero.

Nr	Sede	Ufficiali	Marescialli	Brigadiere	App/Car	TRATTAMENTO DI SERVIZIO ALL'ESTERO						ONERE PER 12 MESI	VIAGGI Spese viaggio di assegnazione breve (A/R) (cap. 1292/3)
						Tot.	ISE netta (cap. 1280/1)	Ritenute Erariali (Cap. 1280/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1280/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio (cap. 1280/1)		
1	Amb. Kiev	1				1	€ 128.581	€ 8.242	€ 2.184	€ 5.777	€ 33.496	€ 178.280	€ 500
2	Amb. Kiev		1			1	€ 90.485	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 23.614	€ 125.522	€ 500
3	Amb. Kiev		1			1	€ 90.485	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 23.614	€ 125.522	€ 500
4	Amb. Kiev			1		1	€ 84.028	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 21.940	€ 116.586	€ 500
5	Amb. Kiev			1		1	€ 84.028	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 21.940	€ 116.586	€ 500
6	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
7	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
8	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
9	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
10	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
11	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
12	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
13	Amb. Riga				1	1	€ 36.946	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.951	€ 56.735	€ 500
14	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 600
15	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 600
16	Amb. Varsavia				1	1	€ 33.434	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.903	€ 56.177	€ 400
17	Amb. Varsavia				1	1	€ 33.434	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.903	€ 56.177	€ 400
18	Amb. Minsk				1	1	€ 49.338	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.996	€ 68.173	€ 9.000
19	Amb. Tallin				1	1	€ 36.225	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.701	€ 55.765	€ 700
20	Amb. Vilnius				1	1	€ 37.385	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.740	€ 56.964	€ 700
21	Amb. Bratislava				1	1	€ 31.624	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 6.932	€ 48.396	€ 500
22	Amb. Bucarest				1	1	€ 35.949	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.767	€ 55.555	€ 300
23	C.G. Mosca				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508		€ 69.227	€ 8.000
24	C.G. S.Pietroburgo				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508		€ 12.725	€ 8.000
						24	€ 1.542.653	€ 125.744	€ 33.327	€ 88.156	€ 378.704	€ 2.168.585	€ 35.700
												TOTALE GENERALE	€ 2.204.285

Colonne:

ISE (senza carichi di famiglia e con maggiorazione alloggio)

Viaggi di trasferimento assegnazioni brevi: valori A/R per 2 (Assegnazioni brevi generalmente semestrali). Per la sede di Kiev, tenuto conto della chiusura dello scalo, è stato preso in considerazione il più vicino aeroporto di Cracovia.



Articolo 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

Il **comma 1** proroga, sino al 31 dicembre 2025, il regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (di seguito COM), è tesa a garantire il progressivo conseguimento dei volumi organici di cui agli articoli 798 e 798-bis COM, dovendo al contempo salvaguardare la funzionalità dello Strumento militare.

Ciò in linea con il processo di revisione del Modello professionale delle Forze armate avviato dalla legge n. 119 del 2022 che ha posticipato, al 1° gennaio 2034, il termine per il conseguimento delle dotazioni organiche di legge.

Ulteriormente, si segnala che la disposizione riguarda il personale militare appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare

Tale misura, che consiste, in sostanza, in una proroga di uno strumento normativo già previsto fino al 31 dicembre 2024, appare funzionale per proseguire in maniera ottimale nell'adeguamento degli organici di Ufficiali e Marescialli.

Specificatamente, i contingenti di personale delle predette categorie/ruoli da collocare in ausiliaria a domanda, per l'anno 2025, sono **complessivamente pari a 107 unità**, ripartite come da successiva Tabella 1.

Con riferimento alla categoria Ufficiali da collocare anticipatamente in ausiliaria per l'anno 2025, resta invariata la vigente percentuale di riserva del 50% a favore dei tenenti colonnelli *ex art.* 2230, comma 1-bis, delle unità.

TABELLA 1**Unità di personale da collocare in ausiliaria nell'anno 2025**

Anno	2025
Ufficiali	32
Marescialli	75
TOTALE	107

I suddetti contingenti di personale, da collocare in ausiliaria anticipata nell'anno 2025, sono stati definiti in relazione al raggiungimento dei requisiti richiesti per ciascun ruolo/categoria, come riportato nella successiva Tabella 2.

TABELLA 2**Stima dei contingenti di personale, per categoria, a 5 anni dal limite di età**

ANNO	2024	2025
UFFICIALI	823	782
MARESCIALLI	3256	3287

Per quanto riguarda l'onerosità delle richiamate modifiche va precisato, a carattere generale che l'anticipato collocamento in ausiliaria del personale:

- non comporta nuove assunzioni, per effetto del processo di progressiva riduzione degli organici militari;
- la spesa correlata da sostenersi risulta compensata considerando l'onere che l'Amministrazione sosterebbe nel caso in cui il personale rimanesse in servizio: ciò in quanto il trattamento economico di quiescenza risulta notoriamente inferiore al trattamento previsto in servizio, senza tra l'altro considerare le eventuali ulteriori indennità accessorie da corrispondere a tale personale (ad esempio, straordinario, compenso forfettario, etc.).

Al riguardo, nella successiva Tabella 3, si è proceduto a raffrontare l'onere lordo Stato annuo pro-capite del trattamento economico in godimento al personale in ausiliaria e del trattamento stipendiale spettante al personale in servizio, con riferimento ai gradi apicali delle varie categorie/ruoli



interessati. Tali oneri sono stati stimati prendendo a riferimento i costi unitari 2025 (come definiti nel Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche - SICO) relativi a ciascuna delle posizioni economiche interessate e applicando i criteri di calcolo previsti per la definizione dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 1870 COM. Dal raffronto dei predetti oneri, emerge che il trattamento economico spettante in ausiliaria risulta inferiore di circa il 10% rispetto al trattamento economico spettante in servizio. Il collocamento anticipato in ausiliaria dei predetti contingenti di personale, in sostanza, comporterebbe una minore spesa annua per l'Amministrazione pari a circa **978.949** euro. Tale valore prudenzialmente non viene colto.

TABELLA 3**Stima trattamento economico previsto per i ruoli e gradi in esame**

Trattamento economico spettante al personale militare in ausiliaria		Trattamento economico spettante al personale militare in servizio		Risparmio pro-capite	Unità	
Colonnello (+23)	€ 140.715	Colonnello (+23)	€ 156.350	€ 15.635	16	€ 250.160
Tenente Colonnello (+23)	€ 119.143	Tenente Colonnello (+23)	€ 132.382	€ 13.239	16	€ 211.824
1° Luogotenente	€ 62.033	1° Luogotenente	€ 68.926	€ 6.893	75	€ 516.975
Risparmio Totale						€ 978.959

Dalla corresponsione anticipata del trattamento di fine servizio (TFS), derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nelle successive Tablelle dalla 4 alla 8, si è proceduto a calcolare l'impegno finanziario corrispondente all'anticipazione del TFS correlato al collocamento anticipato in ausiliaria per l'anno 2025, tenuto conto delle compensazioni realizzate nel tempo per effetto della maturazione dei termini per il normale collocamento in congedo del personale al raggiungimento del limite d'età ordinamentale.

A tal riguardo, si rappresenta che:

- il periodo medio di anticipazione per il collocamento in ausiliaria è stato stimato in 3 anni prima del limite di età previsto per il ruolo di appartenenza. Tale scelta è in linea con il modello già implementato per l'estensione dell'istituto fino al 2024 nell'ambito del decreto legislativo n. 91 del 2016 (Vedasi Allegato 2 alla relazione tecnica del richiamato provvedimento) e risulta, nell'esperienza degli ultimi anni, anche leggermente sovrastimata rispetto ai dati reali che si attestano su 1/2 anni;
- per l'Ente erogatore del TFS (INPS), nel lungo periodo il collocamento anticipato in ausiliaria non solo non determina alcun maggiore onere, ma addirittura genera risparmi, come già sopra detto e successivamente verificato (vedasi Tabella 10);
- gli effetti netti riportati nelle successive tabelle sono sviluppati tenendo in considerazione l'effettivo movimento di cassa per erogazione del TFS calcolato al netto delle trattenute a carico dello Stato, pari a circa il 25% dell'importo complessivo.

TABELLA 4**Oneri pro-capite dovuti per rateizzazione TFS**

Anno	2025	2026	2027	2028
Ufficiali (1^ Rata) Col.	0	50.000	0	0
Ufficiali (2^ Rata) Col.	0	0	50.000	0
Ufficiali (3^ Rata) Col.	0	0	0	111.325
Ufficiali (1^ Rata) Ten.Col.	0	50.000	0	0
Ufficiali (2^ Rata) Ten.Col.	0	0	50.000	0
Ufficiali (3^ Rata) Ten.Col.	0	0	0	82.574
Marescialli (1^ Rata)	0	50.000	0	0
Marescialli (2^ Rata)	0	0	42.935	0
Marescialli (3^ Rata)	0	0	0	0



TABELLA 5

Oneri complessivi annuali TFS con Ausiliaria anticipata

Anno	2025	2026	2027	2028
Ufficiali (1^ Rata) Col.	0	800.000	0	0
Ufficiali (2^ Rata) Col.	0	0	800.000	0
Ufficiali (3^ Rata) Col.	0	0	0	1.781.195
Ufficiali (1^ Rata) Ten.Col.	0	800.000	0	0
Ufficiali (2^ Rata) Ten.Col.	0	0	800.000	0
Ufficiali (3^ Rata) Ten.Col.	0	0	0	1.321.185
Marescialli (1^ Rata)	0	3.750.000	0	0
Marescialli (2^ Rata)	0	0	3.220.127	0
Marescialli (3^ Rata)	0	0	0	0

Anno	2025	2026	2027	2028	TOTALE
TOTALE	- €	5.350.000 €	4.820.127 €	3.102.380 €	13.272.507 €
EFFETTI NETTI (75%)	- €	4.012.500 €	3.615.095 €	2.326.785 €	9.954.380 €

TABELLA 6

Oneri pro-capite dovuti per rateizzazione TFS - Limite di età

Anno	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ufficiali (1^ Rata) Col.	0	0	0	0	50.000	0	0
Ufficiali (2^ Rata) Col.	0	0	0	0	0	50.000	0
Ufficiali (3^ Rata) Col.	0	0	0	0	0	0	117.664
Ufficiali (1^ Rata) Ten.Col.	0	0	0	0	50.000	0	0
Ufficiali (2^ Rata) Ten.Col.	0	0	0	0	0	50.000	0
Ufficiali (3^ Rata) Ten.Col.	0	0	0	0	0	0	88.051
Marescialli (1^ Rata)	0	0	0	0	50.000	0	0
Marescialli (2^ Rata)	0	0	0	0	0	45.723	0
Marescialli (3^ Rata)	0	0	0	0	0	0	0

TABELLA 7

Oneri complessivi annuali TFS con fuoriuscite per limiti di età

Anno	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ufficiali (1^ Rata) Col.	0	0	0	0	800.000	0	0
Ufficiali (2^ Rata) Col.	0	0	0	0	0	800.000	0
Ufficiali (3^ Rata) Col.	0	0	0	0	0	0	1.882.631
Ufficiali (1^ Rata) Ten.Col.	0	0	0	0	800.000	0	0
Ufficiali (2^ Rata) Ten.Col.	0	0	0	0	0	800.000	0
Ufficiali (3^ Rata) Ten.Col.	0	0	0	0	0	0	1.408.820
Marescialli (1^ Rata)	0	0	0	0	3.750.000	0	0
Marescialli (2^ Rata)	0	0	0	0	0	3.429.231	0
Marescialli (3^ Rata)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	- €	- €	- €	- €	5.350.000 €	5.029.231 €	3.291.451 €
EFFETTI NETTI (75%)	- €	- €	- €	- €	4.012.500 €	3.771.923 €	2.468.588 €



TABELLA 8

Oneri per erogazione anticipata TFS

Anno	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTALE	- €	5.350.000 €	4.820.127 €	3.102.380 €	- 5.350.000 €	- 5.029.231 €	- 3.291.451 €
EFFETTI NETTI (75%)	- €	4.012.500 €	3.615.095 €	2.326.785 €	- 4.012.500 €	- 3.771.923 €	- 2.468.588 €

Si soggiunge per completezza che, anche con la recente riconfigurazione dello Strumento militare in 160.000 unità (decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185), permane l'efficacia funzionale dell'istituto *de quo* tenuto conto della necessità di ricondurre le consistenze intercategoriale del personale militare a quelle previste dal Codice.

Come indicato dal **comma 5**, agli oneri di cui al comma 1 si provvede quanto a euro 1.337.500 per l'anno 2026, euro 1.205.032 per l'anno 2027 e a euro 775.595 per l'anno 2028 mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1 e quanto a euro 4.012.500 per l'anno 2026, euro 3.615.095 per l'anno 2027 e a euro 2.326.785 per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il **comma 2** proroga sino al 31 dicembre 2025 la misura introdotta durante l'emergenza pandemica dal comma 3 dell'articolo 75 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che dispone, con gli opportuni adattamenti, l'uso della posta elettronica certificata nel processo penale militare in luogo dei portali telematici non ancora in dotazione agli uffici giudiziari militari.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si tratta di disposizioni meramente procedurali che sono attuate con le risorse umane e strumentali assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente.

Il **comma 3** prevede che dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, sono riconosciuti i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 96 (un distacco ogni 4.000 unità di personale e un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale).

Il **comma 4** assicura la proroga della rappresentatività, posto che nel nuovo anno si dovrà procedere al relativo accertamento. La misura è connessa alle previsioni di cui all'AC 2171 – disegno di legge recante “Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare” attualmente in corso di approvazione alla camera dei Deputati.

I predetti distacchi e permessi, attribuiti, nella misura rispettivamente di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale, non superano le giornate medie di assenza previste dalla normativa *pro tempore* vigente per la rappresentanza militare e, pertanto, non si determinano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della giustizia)

Il **comma 1** prevede una proroga della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disposizione derogatoria rispetto a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150». Si prevede la riduzione da diciotto a dodici mesi della durata del tirocinio dei



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino 31 dicembre 2024, nello specifico con il decreto ministeriale adottato in data 8 aprile 2024, al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado. La norma che si intende prorogare prevede che il tirocinio sia articolato in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari, a sua volta articolata in tre periodi, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, aventi la seguente durata:

- tre mesi, per il primo periodo svolto presso i tribunali;
- un mese, per il secondo periodo, svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali;
- quattro mesi, per il terzo periodo, svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.»

Il **comma 2** reca l'autorizzazione di spesa di 4.103.270 euro per l'anno 2027 e di 808.624 euro per l'anno 2029.

Dal confronto tra gli oneri derivanti dall'assunzione delle 400 unità di magistrati ordinari vincitori del concorso bandito con d.m. 8 aprile 2024, nelle due ipotesi di durata del tirocinio di 18 e 12 mesi, emerge un onere aggiuntivo nell'ipotesi del tirocinio della durata di 12 mesi pari ad euro 4.103.270 per l'anno 2027 e ad euro 808.624 per l'anno 2029. La quantificazione è stata effettuata come illustrato nei prospetti di seguito riportati:

Tirocinio 18 mesi per 400 unità di magistrati ordinari D.M. 8/4/2024 con decorrenza 1° luglio 2026

QUALIFICA	DAL	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	400	ONERE arrotondato
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	01/07/2026	0	29.751,41	12.611,00	7.727,33	50.089,74	4.257,63	12.121,72	1.689,88	430,04	18.499,26	68.589,00	6	34.294,50	13.717.800,03	14.690.048
		13 ^A	1.239,64	525,46		1.765,10	150,03	427,15	70,41	17,92	665,52	2.430,62	13 ^A	2.430,62	972.247,22	
	01/01/2027	0	29.751,41	12.611,00	15.454,65	57.817,06	4.914,45	13.991,73	1.689,88	430,04	21.026,09	78.843,15	12	78.843,15	31.537.261,52	
		13 ^A	2.479,28	1.050,92		3.530,20	300,07	854,31	140,82	35,84	1.331,04	4.861,24	13 ^A	4.861,24	1.944.494,44	33.481.756
Magistrato ordinario HH03	01/01/2028	0	41.739,33	13.343,17	15.454,65	70.537,15	5.995,66	17.069,99	2.370,79	455,00	25.891,44	96.428,59	12	96.428,59	38.571.437,64	41.102.114
		13 ^A	3.478,28	1.111,93		4.590,21	390,17	1.110,83	197,57	37,92	1.736,48	6.326,69	13 ^A	6.326,69	2.530.675,78	
	01/01/2029	0	41.739,33	13.343,17	15.454,65	70.537,15	5.995,66	17.069,99	2.370,79	455,00	25.891,44	96.428,59	12	96.428,59	38.571.437,64	41.102.114
		13 ^A	3.478,28	1.111,93		4.590,21	390,17	1.110,83	197,57	37,92	1.736,48	6.326,69	13 ^A	6.326,69	2.530.675,78	
	01/01/2030	1	44.243,69	13.343,17	15.454,65	73.041,51	6.208,53	17.676,05	2.513,04	455,00	26.852,62	99.894,13	6	49.947,06	19.978.825,49	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	01/07/2030	0	60.432,43	14.331,86	15.454,65	90.218,94	7.668,61	21.832,98	3.432,56	488,72	33.422,87	123.641,81	6	61.820,91	24.728.362,37	48.144.971
		13 ^A	5.036,04	1.194,32		6.230,36	529,58	1.507,75	286,05	40,73	2.364,10	8.594,46	13 ^A	8.594,46	3.437.783,04	
	01/01/2031	0	60.432,43	14.331,86	15.454,65	90.218,94	7.668,61	21.832,98	3.432,56	488,72	33.422,87	123.641,81	1	10.303,48	4.121.393,73	
	01/02/2031	1	61.403,75	14.331,86	15.454,65	91.190,26	7.751,17	22.068,04	3.487,73	488,72	33.795,66	124.985,92	11	114.570,43	45.828.172,30	53.432.153
		13 ^A	5.116,98	1.194,32		6.311,30	536,46	1.527,33	290,64	40,73	2.395,17	8.706,47	13 ^A	8.706,47	3.482.586,80	
	01/01/2032	1	61.403,75	14.331,86	15.454,65	91.190,26	7.751,17	22.068,04	3.487,73	488,72	33.795,66	124.985,92	12	124.985,92	49.994.369,78	53.476.957
		13 ^A	5.116,98	1.194,32		6.311,30	536,46	1.527,33	290,64	40,73	2.395,17	8.706,47	13 ^A	8.706,47	3.482.586,80	
	01/01/2033	1	61.403,75	14.331,86	15.454,65	91.190,26	7.751,17	22.068,04	3.487,73	488,72	33.795,66	124.985,92	1	10.415,49	4.166.197,48	
	01/02/2033	2	64.879,44	14.331,86	15.454,65	94.665,95	8.046,61	22.909,16	3.685,15	488,72	35.129,63	129.795,58	11	118.979,29	47.591.714,23	55.400.821
		13 ^A	5.406,62	1.194,32		6.600,94	561,08	1.597,43	307,10	40,73	2.506,33	9.107,27	13 ^A	9.107,27	3.642.908,79	
	01/01/2034	2	64.879,44	14.331,86	15.454,65	94.665,95	8.046,61	22.909,16	3.685,15	488,72	35.129,63	129.795,58	12	129.795,58	51.918.233,71	55.561.143
		13 ^A	5.406,62	1.194,32		6.600,94	561,08	1.597,43	307,10	40,73	2.506,33	9.107,27	13 ^A	9.107,27	3.642.908,79	
01/01/2035	2	64.879,44	14.331,86	15.454,65	94.665,95	8.046,61	22.909,16	3.685,15	488,72	35.129,63	129.795,58	1	10.816,30	4.326.519,48		
01/02/2035	3	68.355,12	14.331,86	15.454,65	98.141,63	8.342,04	23.750,27	3.882,57	488,72	36.463,60	134.605,23	11	123.388,13	49.355.251,09	57.485.001	
	13 ^A	5.696,26	1.194,32		6.890,58	585,70	1.667,52	323,55	40,73	2.617,49	9.508,08	13 ^A	9.508,08	3.803.230,32		



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tirocinio 12 mesi per 400 unità di magistrati ordinari D.M. 8/4/2024 con decorrenza 1° luglio 2026

QUALIFICA	DAL	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	400	ONERE arrotondato
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	01/07/2026	0	29.751,41	12.611,00	7.727,33	50.089,74	4.257,63	12.121,72	1.689,88	430,04	18.499,26	68.589,00	6	34.294,50	13.717.800,03	14.690.048
	13 ^A		1.239,64	525,46		1.765,10	150,03	427,15	70,41	17,92	665,52	2.430,62	13 ^A	2.430,62	972.247,22	
	01/01/2027	0	29.751,41	12.611,00	15.454,65	57.817,06	4.914,45	13.991,73	1.689,88	430,04	21.026,09	78.843,15	12	78.843,15	31.537.261,52	33.481.756
Magistrato ordinario HH03	01/01/2028	0	41.739,33	13.343,17	15.454,65	70.537,15	5.995,66	17.069,99	2.370,79	455,00	25.891,44	96.428,59	12	96.428,59	38.571.437,64	41.102.114
	13 ^A		3.478,28	1.111,93		4.590,21	390,17	1.110,83	197,57	37,92	1.736,48	6.326,69	13 ^A	6.326,69	2.530.675,78	
	01/01/2029	0	41.739,33	13.343,17	15.454,65	70.537,15	5.995,66	17.069,99	2.370,79	455,00	25.891,44	96.428,59	12	96.428,59	38.571.437,64	41.102.114
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	01/01/2030	1	44.243,69	13.343,17	15.454,65	73.041,51	6.208,53	17.676,05	2.513,04	455,00	26.852,62	99.894,13	6	49.947,06	19.978.825,49	48.144.971
	01/07/2030	0	60.432,43	14.331,86	15.454,65	90.218,94	7.668,61	21.832,98	3.432,56	488,72	33.422,87	123.641,81	6	61.820,91	24.728.362,37	
	13 ^A		5.036,04	1.194,32		6.230,36	529,58	1.507,75	286,05	40,73	2.364,10	8.594,46	13 ^A	8.594,46	3.437.783,04	
	01/01/2031	0	60.432,43	14.331,86	15.454,65	90.218,94	7.668,61	21.832,98	3.432,56	488,72	33.422,87	123.641,81	1	10.303,48	4.121.393,73	53.432.153
	01/02/2031	1	61.403,75	14.331,86	15.454,65	91.190,26	7.751,17	22.068,04	3.487,73	488,72	33.795,66	124.985,92	11	114.570,43	45.828.172,30	
	13 ^A		5.116,98	1.194,32		6.311,30	536,46	1.527,33	290,64	40,73	2.395,17	8.706,47	13 ^A	8.706,47	3.482.586,80	
	01/01/2032	1	61.403,75	14.331,86	15.454,65	91.190,26	7.751,17	22.068,04	3.487,73	488,72	33.795,66	124.985,92	12	124.985,92	49.994.369,78	53.476.957
	13 ^A		5.116,98	1.194,32		6.311,30	536,46	1.527,33	290,64	40,73	2.395,17	8.706,47	13 ^A	8.706,47	3.482.586,80	
	01/01/2033	1	61.403,75	14.331,86	15.454,65	91.190,26	7.751,17	22.068,04	3.487,73	488,72	33.795,66	124.985,92	1	10.415,49	4.166.197,48	55.400.821
	01/02/2033	2	64.879,44	14.331,86	15.454,65	94.665,95	8.046,61	22.909,16	3.685,15	488,72	35.129,63	129.795,58	11	118.979,29	47.591.714,23	
	13 ^A		5.406,62	1.194,32		6.600,94	561,08	1.597,43	307,10	40,73	2.506,33	9.107,27	13 ^A	9.107,27	3.642.908,79	
	01/01/2034	2	64.879,44	14.331,86	15.454,65	94.665,95	8.046,61	22.909,16	3.685,15	488,72	35.129,63	129.795,58	1	10.816,30	4.326.519,48	55.561.143
13 ^A		5.406,62	1.194,32		6.600,94	561,08	1.597,43	307,10	40,73	2.506,33	9.107,27	13 ^A	9.107,27	3.642.908,79		
01/01/2035	2	64.879,44	14.331,86	15.454,65	94.665,95	8.046,61	22.909,16	3.685,15	488,72	35.129,63	129.795,58	1	10.816,30	4.326.519,48	57.485.001	
01/02/2035	3	68.355,12	14.331,86	15.454,65	98.141,63	8.342,04	23.750,27	3.882,57	488,72	36.463,60	134.605,23	11	123.388,13	49.355.251,09		
13 ^A		5.696,26	1.194,32		6.890,58	585,70	1.667,52	323,55	40,73	2.617,49	9.508,08	13 ^A	9.508,08	3.803.230,32		

Tabella riepilogativa differenze stipendiali

concorso indetto con D.M. 8 aprile 2024			
	400	400	
anno	tirocinio 18 mesi	tirocinio 12 mesi	differenziale
2026	14.690.048	14.690.048	-
2027	33.481.756	37.585.026	- 4.103.270
2028	41.102.114	41.102.114	-
2029	41.102.114	41.910.738	- 808.624
2030	48.144.971	48.144.971	-
2031	53.432.153	53.432.153	-
2032	53.476.957	53.476.957	-
2033	55.400.821	55.400.821	-
2034	55.561.143	55.561.143	-
2035	57.485.001	57.485.001	-

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Il **comma 3** modifica l'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Si prevede, coerentemente con le misure assunzionali perseguite dal Ministero della giustizia nell'ambito dell'attuazione del PNRR e al fine di non vanificare le professionalità acquisite, che al predetto personale non si applichino le misure di cui all'articolo 3 comma 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che escludono la necessità del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, di cui all'articolo 30 del d.lgs. 165/2001.

Nello specifico, l'impegno per il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR in ambito giustizia impone di tutelare ulteriormente l'integrità delle risorse umane assunte a tal fine, estendendo per un ulteriore anno la norma di salvaguardia contenuta nell'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



I **commi 4, 5 e 6** prevedono la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio.

Con la riforma della geografia giudiziaria, realizzata a seguito della delega conferita al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con la legge 14 settembre 2011, n. 148, il legislatore ha ritenuto di esercitare la delega provvedendo alla completa abolizione dell'istituto relativo alle sezioni distaccate di tribunale e, quindi, alla soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate esistenti sul territorio nazionale.

Successivamente, con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 - nell'ambito delle disposizioni integrative, correttive e di coordinamento ai decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012 - è stato disposto esclusivamente il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016, delle sezioni distaccate insulari di Ischia (tribunale di Napoli), Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno), secondo le modalità fissate all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo correttivo.

Il termine di temporaneo ripristino dei suddetti presidi giudiziari è stato più volte oggetto di proroga per effetto degli interventi normativi di seguito riportati:

- l'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha previsto il differimento al 31 dicembre 2018;

- l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2021;

- l'articolo 8, comma 6-*septies* - lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto l'ulteriore differimento al 31 dicembre 2022;

- l'articolo 8, commi 5, 6 e 7 del dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, ha previsto la proroga al 31 dicembre 2023 esclusivamente per le sezioni distaccate insulari di Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno);

- l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*» ha disposto la proroga al 31 dicembre 2023 limitatamente alla sezione distaccata di Ischia;

- l'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha previsto il temporaneo ripristino sino al 31 dicembre 2024. Si segnala che a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono passate alla gestione diretta del Ministero della giustizia, in applicazione dell'articolo 1, commi da 525 a 530, della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e che la relativa disciplina, oggetto di specifica modifica normativa, è contraddistinta dall'introduzione della metodologia dei costi standard, con effetti virtuosi in termini di distribuzione delle risorse tra i comuni sedi di uffici giudiziari, attraverso la quale destinare i fondi necessari per le spese di funzionamento delle sezioni distaccate insulari.

Sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti uffici del Ministero della giustizia, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio sono state quantificate mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di **150.000 euro** all'anno.

Considerato che la proroga riguarda un periodo di **12 mesi**, l'onere è stato quantificato in **150.000 euro per l'anno 2025** così determinato:

ONERE ANNUO CIASCUN TRIBUNALE INSULARE	N. DEI TRIBUNALI INSULARI PROROGATI	ONERE ANNUO	PROROGA AL 31 DICEMBRE 2025 MESI
50.000 euro	3	150.000 euro	12



Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni distaccate insulari, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione alla possibilità per i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di **9.000 euro** (2 missioni al mese x 9 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro).

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente norma, pari a **159.000 euro per l'anno 2025**, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riepilogo oneri:

Spese di funzionamento sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio	€150.000 annui
Spese di missione magistrati ex art. 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12	€9.000 annui
Totale	€159.000 annui

Il **comma 7** interviene sul comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, prevedendo che le intercettazioni mediante le infrastrutture digitali inter-distrettuali previste dal comma 1 del citato articolo 2, saranno effettuate a partire dai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 2025, ampliando il vigente riferimento temporale del 28 febbraio 2025. Tale proroga si rende necessaria per consentire l'aggiornamento e l'implementazione delle infrastrutture digitali inter-distrettuali, in corso di realizzazione.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si segnala che per la realizzazione delle infrastrutture informatiche di cui si è detto, è stata prevista dal comma 10 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 105/2023, una specifica autorizzazione di spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché di 3 milioni di euro per la gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica dedicata, risorse che risultano adeguate per il finanziamento degli interventi programmati, che si concluderanno nel corso del 2025.

Il **comma 8**, al fine di tutelare la piena funzionalità del sistema Giustizia, è volto a prorogare sino al 31 dicembre 2025 la disciplina dettata dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, per i comandi del personale dell'Amministrazione giudiziaria presso altre pubbliche amministrazioni, al fine di evitare che si verifichi un esodo verso altre Amministrazioni del personale già in servizio e che permangano o si accentuino le carenze di organico dei vari profili del personale del comparto, che si è inteso ripianare mediante le procedure assunzionali in corso.

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, ha introdotto una disposizione che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, impediva per il successivo triennio - dunque, fino al 31 dicembre 2019- che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia potesse essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La previsione faceva eccezione per il personale con qualifiche



dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni già in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali.

A fondamento di tale disposizione derogatoria vi era l'esigenza di non sottrarre risorse ad un settore, quello della giustizia, già esposto ad una grave carenza negli organici e con una complessiva situazione di disagio nell'organizzazione del servizio.

Con l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stata modificata la norma dell'art. 4 sopra citato.

Alla proroga della sua vigenza - sino al 31 dicembre 2020 - si è affiancata l'introduzione della possibilità da parte della stessa amministrazione giustizia di consentire al comando, al distacco o all'assegnazione del personale dipendente verso le altre amministrazioni («salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia»).

In tal modo, pur rimanendo ferma sino al 31 dicembre 2020 la limitazione alla operatività della disposizione generale sui distacchi sopra citata (articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127), si è previsto che tale disposizione torni ad operare in caso di nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.

Con l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la disposizione derogatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2021, in quanto le condizioni che ne avevano suggerito l'introduzione e la precedente proroga sono rimaste immutate, con un comparto giustizia ancora gravato da serie difficoltà, anche legate alla carenza di personale. La disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 8, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, poi fino al 31 dicembre 2023 dall'articolo 8, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2023, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14 e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024, dall'articolo 11, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

La criticità fronteggiata con la suddetta disposizione derogatoria non può dirsi oggi superata, sebbene pur certamente in via di risoluzione mediante la complessa pianificazione assunzionale tuttora in atto. Risulta pertanto ancora necessario, per tutelare la piena funzionalità del sistema Giustizia, prorogare sino al 31 dicembre 2025 per i comandi del personale presso altre pubbliche amministrazioni la disciplina dettata dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, al fine di evitare che si verifichi un esodo del personale già in servizio verso altre Amministrazioni e che permangano o si accentuino le carenze di organico dei vari profili del personale del comparto che si è inteso ripianare mediante le procedure assunzionali in corso.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11 (Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il **comma 1** posticipa, dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025, l'obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui.

La norma in questione (articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La previsione legislativa, infatti, attiene a un obbligo a carico degli operatori di mercato, senza generare alcun impatto sulle finanze pubbliche.

Il **comma 2**, limitandosi a sopprimere il termine entro il quale sono effettuate la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, non comporta nessun onere aggiuntivo a carico



della finanza pubblica, considerato che tali attività sono svolte – come previsto dalla norma modificata – con le risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Il **comma 1** proroga di un anno il periodo di transitorietà del cinque per mille limitatamente alle ONLUS, con la finalità di coordinare le disposizioni del decreto legislativo n. 111 del 2017 e del DPCM del 23 luglio 2020, con quelle del D.M. n. 106 del 2020 e del decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 relative all'istituzione e operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La proroga si rende necessaria per evitare che enti di notevole rilevanza sociale possano, per il 2025, restare esclusi dal riparto del beneficio del cinque per mille dell'IRPEF che costituisce ormai un'importante fonte di finanziamento per le realtà non profit.

La proroga è priva di effetti finanziari, in quanto non incide sulla dotazione complessiva destinata dal legislatore al cinque per mille, da ripartire tra i soggetti beneficiari della misura, stabilita in 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 720, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 13 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)

Il **comma 1**, che interviene sull'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) per prorogare al 31 marzo 2025 il termine entro il quale scatta l'obbligo, per talune categorie di imprese, di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)

Il **comma 1** modifica l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, prevedendo che i contributi sotto forma di credito d'imposta (comma 1) e a fondo perduto (comma 2) sono riconosciuti per interventi realizzati sino al 31 ottobre 2025.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, considerato il limite di spesa di cui al comma 10 del medesimo articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Il **comma 2**, che proroga al 31 dicembre 2025 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di alcuni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, avendo carattere ordinamentale, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3**, che proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e in ogni caso non superiore a 24 mesi, avendo carattere ordinamentale, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 (Proroga di termini in materia di sport)

Il **comma 1** proroga l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'intervento – già oggetto



di proroga legislativa ad opera dell'articolo 16, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14, e dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2024, n. 106 – si rende necessario in quanto è in esame in Parlamento un provvedimento che reca una disciplina più ampia di quella oggetto del presente intervento, approvato in prima lettura presso la Camera dei Deputati e attualmente all'esame del Senato della Repubblica (AS 1120, recante "Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive"), al fine di rispettare i tempi dei relativi lavori parlamentari, che inevitabilmente potranno produrvi effetto. La norma, in ragione della sua natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** modifica l'articolo 31 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, inserendo il comma 2-bis il quale dispone che:

- è prorogata sino al 31 dicembre 2027 la facoltà per l'Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara (di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77) per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione dell'aerea destinata alla «Città dello sport» ;
- l'Agenzia del demanio è autorizzata a utilizzare forme di partenariato pubblico privato d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarietà verticale ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dei contenuti delle decisioni Eurostat;
- l'Agenzia del demanio può utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso compendio o su parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero può ricorrere alla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione (art. 3-bis del decreto-legge n. 351 del 2001) ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente. L'Agenzia del demanio svolge le attività nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e dalla convenzione di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché avvalendosi della Struttura per la progettazione per le progettualità da sviluppare.

Articolo 16 (Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

Il **comma 1**, al fine di dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, che ha dichiarato l'incostituzionalità – tra le altre – delle disposizioni che istituiscono e organizzano la segreteria tecnica per la definizione dei LEP (art. 1, commi 799 e 800 della legge n. 197 del 2022), prevede che le attività istruttorie finalizzate alla determinazione dei LEP, e dei relativi costi e fabbisogni standard, siano svolte presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri dal medesimo personale che sino alla sentenza della Corte ha operato nell'ambito della segreteria tecnica istituita dall'art. 1, comma 799, della citata legge.

La disposizione, intervenendo sulle funzioni, non incide dunque sul contingente di personale (che resta immutato), né sulla struttura organizzativa, né sulle risorse che risultano già stanziare per lo svolgimento delle attività in base all'articolo 1, commi 798 e 800, della legge di bilancio 2023.

La disposizione non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17 (Proroga di termini in materia di editoria)

Il **comma 1** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi, da un lato, di proroghe di disposizioni in materia di requisiti di accesso ai contributi e di rendicontazione dei costi sostenuti, dall'altro, di disposizioni che trovano copertura a valere sulle risorse assegnate



annualmente al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le specifiche finalità del sostegno all'editoria.

In ogni caso, ove le risorse stanziare non dovessero risultare sufficienti, è espressamente previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, che agli aventi titolo spettino i contributi mediante riparto proporzionale.

Articolo 18 (Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

Il **comma 1** proroga fino al 30 giugno 2025 le disposizioni recate dall'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza.

Il **comma 2** proroga fino al 30 giugno 2025 le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati.

Le disposizioni di cui al **comma 1** e al **comma 2**, di natura ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 19 (Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura)

Il **comma 1** rende l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio *xylella* fastidiosa, di cui all'art. 8-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44) a regime.

Ci si riferisce alla possibilità per il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dal batterio previa comunicazione alla regione, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento, in deroga al divieto di abbattimento degli alberi di olivo o della procedura di abbattimento per morte accertata o improduttività, nonché in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica ed alle procedure valutative ambientali.

Con riferimento alla zona infetta si specifica che la stessa non può essere definita in norma in quanto la delimitazione della stessa, ad opera del servizio fitosanitario nazionale, subisce modifiche sulla base dell'evoluzione della diffusione del batterio.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 20 (Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina)

Il **comma 1** stabilisce la prosecuzione sino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni del d.P.C.M. del 28 marzo 2022 recante misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, nonché delle attività di accoglienza dei profughi ucraini nell'ambito dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione (cosiddetti progetti SAI) già in essere e attualmente in scadenza a fine anno.

Il **comma 2** prevede che, con una o più ordinanze del capo del dipartimento della protezione civile da adottarsi entro il 31 gennaio 2025, è regolato il progressivo consolidamento e trasferimento nelle



forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere da ricondurre in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

Dispone, inoltre, che, con le medesime ordinanze, si provvede a:

- 1) corrispondere un contributo *una tantum*, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonché l'anticipazione in favore degli enti capofila delle convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, per un importo pari al 50 per cento dell'onere massimo complessivo stimato;
- 2) stabilire la cessazione del riconoscimento del contributo di sostentamento (COS) di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025;
- 3) regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalità di prosecuzione, a cura delle prefetture, delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 872 del 2022;
- 4) regolare l'assegnazione alle amministrazioni ordinariamente competenti, cui sono trasferite le misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-*bis* del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, delle corrispondenti risorse finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
- 5) destinare, per l'anno 2025, le risorse eventualmente eccedenti all'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Il **comma 3** dispone che le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 142 del 2015, mantenendo fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Prevede, inoltre, che si applicano, ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.

Il **comma 4** stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa a favore degli stati di previsione interessati, delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma 2.

Per quanto sopra indicato, l'articolo in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni interessate ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21 (Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza)

I **commi 1 e 2** intervengono a regime, senza proseguire con un'ulteriore proroga, abrogando la disciplina che amplia la facoltà di autocertificazione, a fini lavorativi, dei cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Con il **comma 3**, si interviene a regime, senza proseguire con un'ulteriore proroga, abrogando i commi 31-ter e 31-quater dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, che sanciscono l'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con i **commi 4 e 5**, si abroga la disciplina dell'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, relativo alle sanzioni pecuniarie in materia di obblighi sanitari, provvedendo all'annullamento delle sanzioni pecuniarie già irrogate.

L'abrogazione della norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione della presenza della disposizione che precisa che restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate per le sanzioni pecuniarie, in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato (20/2578/00), come previsto dall'art. 4-sexies, comma 8, del citato decreto-legge n. 44 del 2021.

Articolo 22 (Entrata in vigore)

L'articolo prevede l'entrata in vigore del presente decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la sua presentazione alle Camere per la conversione in legge.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

27/12/2024



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024.

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate. ».

2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizione per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le

parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 » e le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 10-*ter*, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

4. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che autorizza l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

5. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di contrasto alla crisi idrica, le parole « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilità erariale, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2025 ».

10. Al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilità, il Commissario nominato ai

sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2024, n. 30, prosegue le proprie attività fino al 30 giugno 2025, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario non spetta alcun compenso per le attività di cui al presente comma.

Articolo 2.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *hh*), concernente il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato, le parole: « 1° gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 »;

b) all'articolo 46, commi 5 e 6, relativi al meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le parole: « per gli anni dal 2018 al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2018 al 2025 ».

2. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, possono essere rinnovati, previa richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno può essere convertito per lavoro, per l'attività effettivamente svolta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma *2-ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Al fine di assicurare le facoltà assunzionali relative a diverse qualifiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è prorogata fino al 31 dicembre 2025 la validità delle seguenti graduatorie:

a) graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pub-

blico e della difesa civile n. 207 del 17 aprile 2023, modificata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 381 del 19 maggio 2023;

b) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale di biologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 632 del 3 agosto 2023;

c) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale chimica, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 609 del 28 luglio 2023;

d) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale psicologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 725 del 29 settembre 2023.

5. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2025 »;

b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: « negli anni 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022, 2023, 2024 e fino al 30 aprile 2025 ». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

6. All'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo alle dotazioni sperimentali di reparto della polizia locale, le pa-

role « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi 738, e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è effettuata entro il 30 novembre 2025.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 31-*octies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alla sospensione della responsabilità per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, sono prorogate al 30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1.

3. All'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, riguardante il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

4. All'articolo 16-*sexies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni statali, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 2, riguardante la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'I-STAT, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo le parole: « 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023, 2024 e 2025 »;

2) all'ultimo periodo, dopo le parole « della società stessa » sono aggiunte le seguenti « , nonché l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Il divieto di fatturazione elettronica di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è prorogato fino al 31 marzo 2025.

7. All'articolo 1-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, le parole: « 31 dicembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

8. Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguente al venir meno del volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, è sospeso per ventiquattro mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attività finanziaria.

9. In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, riguardanti gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativi agli anni precedenti il 2022, è prorogata al 31 marzo 2025 e avviene nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale nota al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, nell'esercizio delle predette attività di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo.

10. All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. ».

11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, le pa-

role: « 320 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 420 milioni di euro ».

12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

13. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, nell'importo rideterminato, previa richiesta motivata del commissario straordinario, ai sensi del comma 11 del presente articolo, è soggetto ai medesimi oneri, termini e condizioni disciplinati in sede di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28.

14. All'articolo 5 del decreto-legge n. 131, del 29 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « in quello successivo » sono sostituite dalle seguenti: « nei due esercizi successivi »;

b) al comma 2, le parole « entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 ».

Articolo 4.

(Disposizioni concernenti termini in materia di salute)

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente la permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), al terzo periodo, le parole « e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 » sono soppresse.

2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 » e le parole : « dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del servizio sanitario nazionale. ».

3. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli

operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo: » sono sostituite dalle parole « dalla disciplina vigente in materia: »;

b) alla lett. a) le parole: « 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023, 2024 e 2025 » e le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: « 31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale ».

5. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo ai requisiti di partecipazione del personale medico ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, le parole: « alla data di pubblicazione del presente decreto » sono soppresse e le parole: « il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2024 ».

6. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, le parole « 31 dicembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2025 ».

7. All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, concernente la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito *internet* del Ministero della salute

in data 1° aprile 2020, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 5-*bis*, recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;

c) al comma 7-*bis*, relativo all'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alla riforma sull'accreditamento istituzionale, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

d) al comma 8-*septies*, relativo alla limitazione di responsabilità penale ai casi di dolo e colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».

8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

9. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « Fino al 31 dicembre 2024, in relazione » sono sostituite dalle seguenti: « In relazione »;

b) dopo le parole « iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono » sono inserite le seguenti: « mantenere gli incarichi già assegnati ovvero »;

c) dopo le parole « partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione, ».

10. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, du-

rante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per la durata dell'emergenza epidemio- logica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei mi- nistri del 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2025 »;

b) al comma 2, le parole « Per la durata dell'emergenza epidemio- logica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei mi- nistri del 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2025 »;

c) al comma 3, le parole « Per la durata dell'emergenza epidemio- logica da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2025 ».

11. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonché di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel- l'anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale *stan- dard* cui concorre lo Stato per l'anno 2025, la spesa per prestazioni ag- giuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi in- dicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al presente decreto, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il perso- nale sanitario del comparto sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n.213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 31.400.000 euro per l'anno 2025 e in 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'e- conomia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 31.400.000 euro per l'anno 2025 e 3.000.000 di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vi- gente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui al- l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

12. All'articolo 36, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale ».

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2025 ».

3. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, le parole: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2025 » e le parole: « per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 ».

4. Al fine di garantire il raggiungimento delle *milestone* e dei *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 2.1 « Didattica digitale integrata » e Investimento 3.2 « Scuola 4.0 », all'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alle *équipe* formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, le parole: « 2023/2024 e 2024/2025 », sono sostituite dalle seguenti: « 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 ». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.684.395 per l'anno 2025 e di euro 2.526.592 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di cultura)

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate in un momento successivo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

2. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: « otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « nove anni » e le parole: « presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite dalle seguenti: « presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura ».

3. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole « al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2025 ».

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, rispettivamente pari a euro 500.000 e a euro 1.000.000, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 7.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, le parole: « 31 dicembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

2. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,

relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « trenta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi »;

b) alla lettera a), primo periodo, le parole: « fino al 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

c) alla lettera b), primo periodo, le parole: « fino al 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

3. All'articolo 13, comma 17-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, al terzo periodo le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2025 ».

4. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal Codice della strada, le parole: « per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto previsto dall'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è adottato entro il 1° dicembre 2025 per l'aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026, aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio 2024-2025. ».

Articolo 8.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero, le parole « e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,34 milioni di euro per l'anno 2025 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2,34 milioni per l'anno 2025, si provvede con la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 9.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni, in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:

a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) all'articolo 2230:

1) al comma 1, dopo la lettera *m-quinquies*), è aggiunta la seguente: « *m-sexies*) 2025: ufficiali: 32; marescialli: 75; totale 107. »;

2) al comma 1-bis le parole: « *m-quinquies*) » sono sostituite dalle seguenti: « *m-sexies*) ».

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2025.

3. Allo scopo di garantire la necessaria continuità delle funzioni delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari di cui agli articoli 1475 e 1476 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, alle stesse Associazioni sono riconosciuti i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, secondo i criteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 96.

4. Ai medesimi fini di cui al comma 3, nelle more del nuovo accertamento della rappresentatività, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, è prorogata la rappresentatività vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 5.350.000 per l'anno 2026, euro 4.820.127 per l'anno 2027, euro 3.102.380 per l'anno 2028, si provvede quanto a euro 1.337.500 per l'anno 2026, euro 1.205.032 per l'anno 2027 e a euro 775.595 per l'anno 2028 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a euro 4.012.500 per l'anno 2026, euro 3.615.095 per l'anno 2027 e a euro 2.326.785 per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 10.

*(Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della giustizia)*

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 4.103.270 euro per l'anno 2027 e di 808.624 euro per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

3. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

4. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

5. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2026.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: « 28 febbraio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

8. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in ma-

teria di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

Articolo 11.

(Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: « 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».

2. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ripermutazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole « da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono soppresse.

Articolo 12.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime del 5 per mille riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le parole: « quarto anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto anno successivo » e le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

Articolo 13.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese, le parole: « entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2025 ».

Articolo 14.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'uti-

lizzo del credito di imposta per le imprese turistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 »;

b) al comma 2, alinea, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 »;

c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole « degli investimenti di riqualificazione energetica » sono aggiunte le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

2. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».

3. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

Articolo 15.

(Proroga di termini in materia di sport)

1. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo all'applicazione della disposizione che prevede la costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

2. All'articolo 31 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. In ragione della necessità di garantire il completamento delle progettualità relative all'utilizzo del compendio sito in Roma, denominato "Città dello Sport", le disposizioni di cui al comma 2 sono applicabili fino al 31 dicembre 2027. Per tali finalità, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione è effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarietà verticale ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dei contenuti delle decisioni Eurostat. Per le medesime finalità di riqualificazione e riconversione del compendio, l'Agenzia, d'intesa con i predetti enti territoriali può utilizzare la concessione del diritto di super-

ficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero ricorrere alla concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la medesima durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. ».

Articolo 16.

(Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale già previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziare dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1.

Articolo 17.

(Proroga di termini in materia di editoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Articolo 18.

(Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in

materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: « Fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2025 ».

2. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: « Fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2025 ».

Articolo 19.

(Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura)

1. All'articolo 8-*ter*, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « della batteriosi, » le parole: « per un periodo di sette anni » sono soppresse;

b) il comma 2-*bis* è abrogato.

Articolo 20.

(Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina)

1. Tenuto conto della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2024/1836 del 26 giugno 2024, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, limitatamente ai commi 1 e 3, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2022, recante « misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso », continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025. È autorizzata, altresì, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024.

2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, con una o più ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del

Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025 in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sentite le Regioni e le Province Autonome e di concerto con il Ministero dell'interno, si provvede a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine di cui al comma 1, delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e degli articoli 31, commi 1 e 2, e 31-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Con le medesime ordinanze di cui al primo periodo si provvede, altresì:

a) al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo *tantum*, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonché l'anticipazione, nei limiti del 50 per cento dell'onere massimo stimato, in favore degli enti firmatari delle convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, nazionali e regionali, in essere alla data del presente decreto, disponibili, per quanto necessario, alla proroga delle stesse convenzioni per un periodo non superiore a sei mesi;

b) alla cessazione del riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025 e alla fissazione di termini temporali perentori per la presentazione della relativa richiesta per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati prima del 1° febbraio 2025;

c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalità di prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, a cura delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, sotto il coordinamento del competente Ministero dell'Interno;

d) a regolare l'assegnazione alle Amministrazioni ordinariamente competenti, cui sono trasferite le misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-*bis* del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, delle corrispondenti risorse finanziarie, allo stato disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Le risorse eventualmente eccedenti l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono destinate, per l'anno 2025, all'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Si applicano, altresì, ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa a favore degli stati di previsione interessati, delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma 2.

Articolo 21.

(Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinqies*, relativi al collegamento tra le banche dati delle amministrazioni pubbliche, sono abrogati.

2. Conseguentemente all'abrogazione disposta al comma 1:

a) all'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, dopo le parole: « soggetti pubblici italiani » sono inserite le seguenti: « , fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero »;

b) all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, dopo le parole: « soggetti pubblici o privati italiani » sono inserite le seguenti: « , fatte salve le disposizioni del

testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti ».

3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 31-*ter* e 31-*quater*, relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, sono abrogati.

4. L'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, è abrogato.

5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente scarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 22.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

Tabella 1

Regione/Provincia Autonoma	Quota per prestazioni aggiuntive dirigenti medici	Quota per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto
PIEMONTE	7.457.455,41	3.046.002,91
VALLE D'AOSTA	213.523,03	87.213,63
LOMBARDIA	17.088.974,95	6.980.003,85
PA BOLZANO	890.330,11	363.655,96
PA TRENTO	925.829,67	378.155,78
VENETO	8.365.075,50	3.416.720,98
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.102.983,04	858.964,90
LIGURIA	2.694.291,04	1.100.485,07
EMILIA-ROMAGNA	7.674.461,42	3.134.639,17
TOSCANA	6.415.947,92	2.620.598,45
UMBRIA	1.504.016,25	614.316,50
MARCHE	2.591.185,08	1.058.371,37
LAZIO	9.811.661,79	4.007.580,17
ABRUZZO	2.216.923,14	905.503,82
MOLISE	512.342,28	209.266,56
CAMPANIA	9.488.680,64	3.875.658,29
PUGLIA	6.763.865,89	2.762.705,78
BASILICATA	934.590,02	381.733,95
CALABRIA	3.187.014,99	1.301.738,52
SICILIA	8.263.322,30	3.375.159,81
SARDEGNA	2.782.525,54	1.136.524,52
TOTALE	101.885.000,00	41.615.000,00

€ 6,00